

traduzione **non** ufficiale

[Approfondimento del 23-02-2012 - Corte europea dei diritti dell'uomo - Sentenza 23 febbraio 2012
n. 27765/2009](#)

CASO DI Hirsi JAMAA E ALTRI V. ITALIA

Corte di Strasburgo, Italia condannata per i respingimenti in Libia

(Application no. 27765/09)

Giudizio

Strasburgo
23 febbraio 2012

Questa sentenza è definitiva, ma può essere soggetto a revisione editoriale.

Nel caso di Hirsi Jamaa e altri contro Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo,
Dopo aver deliberato in privato il 22 giugno 2011 e il 19 gennaio 2012,

Pronuncia la seguente sentenza, che è stata adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 27765/09) contro la Repubblica italiana presentato alla Corte, a norma dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da undici cittadini somali e tredici cittadini eritrei ("i richiedenti"), i cui nomi e date di nascita sono indicati nell'elenco allegato alla presente sentenza, il 26 maggio 2009.
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dal Sig. AG Lana e il signor A. Saccucci, avvocati che esercitano a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, la signora E. Spatafora, e dal suo co-agente, la signora S. Coppari.
3. I richiedenti hanno sostenuto, in particolare, che il loro trasferimento in Libia dalle autorità italiane avevano violato l'articolo 3 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n ° 4. Essi hanno inoltre lamentato la mancanza di un rimedio conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 della Convenzione, che avrebbe permesso loro di avere le denunce di cui sopra esaminati.
4. Il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). Il 17 novembre 2009 una camera della suddetta sezione ha deciso di comunicare il ricorso al governo italiano. Il 15 febbraio 2011 la Camera, composta dai seguenti giudici: Françoise Tulkens, Presidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popovic, Nona Tsotsoria, Isil Karakas, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, e anche di Stanley Naismith, cancelliere di sezione, dichiarato la propria incompetenza a favore della Grande Camera, nessuna delle due parti che hanno contestate rinuncia (articolo 30 della Convenzione e l'articolo 72).
5. La composizione della Grande Camera è stata determinata secondo le disposizioni dell'articolo 27 § § 2 e 3 della Convenzione e l'articolo 24 del Regolamento della Corte.

6. È stato deciso che la Grande Camera si pronuncerà in merito alla ricevibilità e sul merito del ricorso, allo stesso tempo (articolo 29 § 1 della Convenzione).

7. I ricorrenti e il Governo hanno depositato osservazioni scritte sul merito. Le parti hanno risposto fra di loro "osservazioni in udienza (articolo 44 § 5). Osservazioni scritte sono state anche ricevute dal Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (il "UNHCR"), Human Rights Watch, la Columbia Law School Human Rights Clinic, il Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa (l' "Aire Centro"), Amnesty International e la Federazione Internazionale per i Diritti Umani ("FIDH"), che agisce collettivamente, che era stato ammesso ad intervenire dal Presidente della Camera (articolo 36 § 2 della Convenzione). Le osservazioni sono stati ricevuti dal Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (il "UNHCHR"), che era stato ammesso ad intervenire dal Presidente della Corte. L'UNHCR è stata data anche permesso di partecipare alla fase orale.

8. L'udienza ha avuto luogo in pubblico al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 22 giugno 2011 (articolo 59 § 3).

Sono comparsi davanti alla Corte:

(A) per il governo della signora S. Coppari, co-agente, il signor G. Albenzio, avvocato dello Stato;

(B) per i richiedenti il signor AG Lana, il signor A. Saccucci, Counsel, la signora A. Sironi, Assistente;

(C) per il Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, terzo interveniente sig.ra M. Garlick, capo unità, Policy and Legal Support, Ufficio Europa, Counsel, Wouters signor C., consigliere principale sul Diritto dei Rifugiati, Divisione Nazionale di Protezione, Il signor S. Boutruche, consulente giuridico per la politica e di supporto legale, l'Europa consiglieri Office.

La Corte ha ascoltato dalla signora Coppari, il signor Albenzio, il signor Lana, Saccucci Mr e Mrs Garlick e le loro risposte ai giudici "domande.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

A. Intercettazione e push-back dei ricorrenti in Libia

9. I ricorrenti, undici cittadini somali e tredici cittadini eritrei, erano parte di un gruppo di circa duecento persone che hanno lasciato la Libia a bordo di tre navi con l'obiettivo di raggiungere la costa italiana.

10. Il 6 maggio 2009, quando le navi erano a 35 miglia nautiche a sud di Lampedusa (Agrigento), cioè, all'interno della ricerca Maltese e soccorso di responsabilità, sono stati intercettati da tre navi della Guardia di Finanza italiana (Guardia di Finanza) e le Guardia Costiera.

11. Gli occupanti delle imbarcazioni intercettate sono state trasferite su navi militari italiane e tornò a Tripoli. I ricorrenti hanno sostenuto che durante quel viaggio, le autorità italiane non sarebbero stati informati della loro destinazione reale e non ha intrapreso iniziative per identificarli.

Tutti i loro effetti personali, compresi i documenti che confermano la loro identità, sono stati confiscati dai militari.

12. Al suo arrivo nel porto di Tripoli, dopo dieci ore di viaggio, i migranti sono stati consegnati alle autorità libiche. Secondo la "versione degli eventi ricorrenti, si sono opposti ad essere consegnato alle autorità libiche, ma sono stati costretti a lasciare le navi italiane.

13. Nel corso di una conferenza stampa tenuta il 7 maggio 2009 il Ministro italiano degli Interni ha dichiarato che l'operazione di intercettare le navi in alto mare e di spingere i migranti verso la Libia

è stata la conseguenza dell'entrata in vigore il 4 febbraio 2009 degli accordi bilaterali concluso con la Libia, e ha rappresentato un importante punto di svolta nella lotta contro l'immigrazione clandestina. In un discorso al Senato il 25 maggio 2009 il Ministro ha dichiarato che tra il 6 e il 10 maggio 2009, più di 471 migranti irregolari erano stati intercettati in alto mare e trasferito in Libia nel rispetto di tali accordi bilaterali. Dopo aver spiegato che le operazioni erano state effettuate in applicazione del principio di cooperazione tra gli Stati, il ministro ha dichiarato che il push-back politica è stata molto efficace nella lotta all'immigrazione clandestina. Secondo il Ministro degli Interni, che la politica scoraggiato bande criminali dedite al contrabbando di persone e il traffico, ha contribuito a salvare vite in mare e sostanzialmente ridotti gli sbarchi di immigrati irregolari lungo la costa italiana, che era diminuito di cinque volte nel maggio del 2009 rispetto a maggio 2008.

14. Nel corso del 2009 l'Italia ha condotto nove operazioni in alto mare per intercettare gli immigrati irregolari, in conformità con gli accordi bilaterali stipulati con la Libia.

B. Il "destino candidati ei loro contatti con i loro rappresentanti

15. Secondo le informazioni presentate alla Corte dai "rappresentanti ricorrenti, due dei ricorrenti, il signor Mohamed Mohamed Abukar e il signor Hasan Shariff Abbirahman (nn. 10 e 11, rispettivamente nella lista allegata alla presente sentenza), è morto in circostanze sconosciute dopo la eventi in questione.

16. Dopo la presentazione del ricorso, gli avvocati sono riusciti a mantenere i contatti con le altre ricorrenti, che potrebbero essere contattati per telefono e e-mail.

Quattordici dei richiedenti (che figura sulla lista) è stato concesso lo status di rifugiato da parte dell'ufficio dell'UNHCR a Tripoli tra giugno e ottobre 2009.

17. Dopo la rivoluzione che scoppiò in Libia nel febbraio 2011 costringendo un gran numero di persone a fuggire dal paese, la qualità del contatto tra i ricorrenti ei loro rappresentanti deteriorata. Gli avvocati sono attualmente in contatto con sei dei candidati:

(I) Signor ***** (n. 20 della lista) è riuscito ad atterrare, violazione di legge, sulle coste italiane. Il 21 giugno 2011, la commissione rifugiati Crotone Stato gli ha concesso lo status di rifugiato;

(Ii) Signor ***** (n. 19 della lista) è attualmente al chuch campo in Tunisia. Ha intenzione di tornare in Italia;

(Iii) ***** (n. 24 della lista) è residente in Malta;

(Iv) Signor ***** e il sig ***** (nn. 23 e 13 della lista, rispettivamente) sono residenti in Svizzera, dove sono in attesa di una risposta alla loro richiesta di protezione internazionale;

(V) Signor ***** (n. 21 della lista) è residente in Benin.

II. LA NORMATIVA NAZIONALE

A. Il Codice italiano di navigazione

18. L'articolo 4 del Codice della Navigazione del 30 marzo 1942, come modificato nel 2002, dispone quanto segue:

"Navi italiane in alto mare e gli aeromobili nello spazio aereo non soggetto alla sovranità di uno Stato sono considerati territorio italiano".

B. Accordi bilaterali tra Italia e Libia

19. Il 29 dicembre 2007 l'Italia e la Libia hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale a Tripoli sulla lotta contro l'immigrazione clandestina. Alla stessa data i due paesi hanno firmato un protocollo addizionale che stabilisce le modalità tecniche e operative per l'attuazione del suddetto

accordo. Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo:

[Traduzione del Registro di sistema]

"L'Italia e il " People Socialista "s Libia" si impegnano ad organizzare pattugliamenti marittimi con sei navi messe a disposizione a titolo temporaneo l'Italia. Equipaggi misti devono essere presenti sulle navi, composti da personale libico e funzionari di polizia italiani, che fornisce assistenza formazione, orientamento e tecniche relative all'uso e alla manipolazione delle navi. Operazioni di sorveglianza, di ricerca e salvataggio deve essere effettuata nelle aree di partenza e di transito delle navi per il trasporto di immigrati clandestini, sia in acque territoriali libiche e nelle acque internazionali, in conformità alle convenzioni internazionali in vigore e secondo le modalità operative per essere deciso dai due paesi. "

Inoltre, l'Italia si è impegnata a cedere in Libia, per un periodo di tre anni, tre navi non marcati (art. 3 dell'accordo) e di incoraggiare gli organismi dell'Unione europea (UE) a concludere un accordo quadro tra l'UE e la Libia (articolo 4 dell'accordo).

Infine, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo bilaterale, la Libia si è impegnata a "coordinare le proprie azioni con quelle dei paesi d'origine al fine di ridurre l'immigrazione clandestina e garantire il rimpatrio degli immigrati".

Il 4 febbraio 2009 l'Italia e la Libia hanno firmato un protocollo addizionale a Tripoli, destinato a rafforzare la cooperazione bilaterale nella lotta contro l'immigrazione clandestina. Questo protocollo parzialmente modificato l'accordo del 29 dicembre 2007, in particolare attraverso l'inclusione di un nuovo articolo, che ha dichiarato:

"I due paesi si impegnano ad organizzare pattugliamenti marittimi congiunti, con equipaggi composti da un numero uguale di persone italiane e libiche che hanno esperienza e competenze equivalenti. Le pattuglie sono condotte in acque libiche e internazionali sotto la supervisione di personale libico e con la partecipazione di membri dell'equipaggio italiani, e nelle acque italiane e internazionali sotto la supervisione di personale italiano e con la partecipazione da parte dei membri dell'equipaggio libiche.

La proprietà delle navi proposti da Italia, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione del 29 dicembre 2007, sono definitivamente ceduta alla Libia.

I due paesi si impegnano a rimpatriare gli immigrati clandestini e di concludere accordi con i paesi di origine, al fine di limitare l'immigrazione clandestina ".

20. Il 30 agosto 2008 a Bengasi, Italia e Libia hanno firmato il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, l'articolo 19 delle quali prevede sforzi volti a prevenire l'immigrazione clandestina nei paesi di origine dei flussi migratori. Conformemente all'articolo 6 del trattato, l'Italia e la Libia si è impegnata ad agire in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

21. Secondo una dichiarazione del ministro italiano della Difesa, degli accordi tra Italia e Libia sono stati sospesi in seguito agli avvenimenti del 2011.

III. Aspetti rilevanti del diritto internazionale ed europeo

A. Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati

22. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati ("la Convenzione di Ginevra"), che definisce le situazioni in cui uno Stato deve concedere lo status di rifugiato alle persone che chiedono per esso, nonché i diritti e le responsabilità di tali persone. Articoli 1 e 33 § 1 della Convenzione:

Articolo 1

"Ai fini della presente Convenzione, il termine" rifugiato "si applica a chiunque ... per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, o che, non avendo una

cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o, a causa di tale timore, non vuole ritornarvi ".

Articolo 33 § 1

"1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere ("refouler"), un rifugiato in qualsiasi modo, verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica .
"

23. Nella sua nota sulla protezione internazionale del 13 settembre 2001 (A/AC.96/951, § 16), l'UNHCR, che ha il compito di monitorare il modo in cui gli Stati Partiti applicano la Convenzione di Ginevra, ha indicato che il principio della " non-refoulement "di cui all'articolo 33, è stata:

"... un principio cardinale di protezione sancito dalla Convenzione, alla quale non sono ammesse riserve. In molti modi, il principio è il complemento logico del diritto di chiedere asilo riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ha finito per essere considerata una norma di diritto internazionale vincolante per tutti gli Stati. Inoltre, il diritto internazionale dei diritti umani ha stabilito di non-refoulement come una componente fondamentale del divieto assoluto di tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il dovere di non refoule è anche riconosciuto come l'applicazione ai rifugiati indipendentemente dalla loro riconoscimento formale, in tal modo, ovviamente, compresi i richiedenti asilo il cui status non è ancora stata determinata. Essa comprende qualsiasi misura imputabile ad uno Stato che potrebbe avere l'effetto di restituire un richiedente asilo o rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o libertà sarebbero minacciate, o dove lui o lei rischierebbe di persecuzione. Ciò include il respingimento alla frontiera, respingimento, intercettazione e indiretta, sia di un individuo in cerca di asilo o in situazioni di afflusso massiccio ".

B. 1982 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ("la convenzione di Montego Bay")

24. Gli articoli pertinenti della Convenzione di Montego Bay prevede:

Articolo 92 Posizione giuridica delle navi

"1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali espressamente previsti dalla presente convenzione, sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva in alto mare ... "

Articolo 94 Doveri dello Stato di bandiera

"1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e controllo in materia amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.

... "

Articolo 98 Obbligo di prestare soccorso

"1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave battente la sua bandiera, nella misura in cui può farlo senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:

a) prestare assistenza a chiunque sia trovato in mare in pericolo di perdersi;

b) di procedere con la massima rapidità possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui tale azione si può ragionevolmente aspettare da lui;

... "

C. 1979 Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare ("Convenzione SAR") (modificato nel 2004)

25. Sub-punto 3.1.9 della Convenzione SAR prevede quanto segue:

"Parti coordinare e cooperare per assicurare che i comandanti delle navi che forniscono assistenza imbarcando persone in difficoltà in mare, sono esonerati dai loro obblighi con il minimo ulteriori deviazione dal viaggio della nave "s intende, a condizione che il rilascio del comandante della nave da tali obblighi non mette ulteriormente in pericolo la sicurezza della vita in mare. Il responsabile per la ricerca e soccorso in cui è resa tale assistenza deve esercitare la responsabilità primaria di garantire tale coordinamento e la cooperazione si verifica, in modo che i sopravvissuti sono assistiti

sbarcati dalla nave di assistenza e consegnata in un luogo di sicurezza, tenendo conto delle particolari circostanze del caso e orientamenti elaborati dall'Organizzazione (International Maritime Organisation). In questi casi, le parti interessate provvedono per lo sbarco che deve essere effettuato non appena ragionevolmente possibile. "

D. Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("il Protocollo di Palermo") (2000)

26. L'articolo 19 § 1 del Protocollo di Palermo dispone quanto segue:

"1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica gli altri diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in base al diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, se del caso, la Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativa allo status di Rifugiati e il principio di non-refoulement, come in essa contenute. "

E. Risoluzione 1821 (2011) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

27. Il 21 giugno 2011 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione sulla intercettazione e il salvataggio in mare di richiedenti asilo, rifugiati e dei migranti irregolari, che dispone quanto segue:

"1. La sorveglianza d'Europa "i confini meridionali è diventata una priorità regionale. Il continente europeo si trova a dover affrontare con l'arrivo relativamente larga scala dei flussi migratori via mare dall'Africa, raggiungendo Europa, soprattutto attraverso l'Italia, Malta, Spagna, Grecia e Cipro.

2. Migranti, rifugiati, richiedenti asilo e gli altri rischiano la vita per raggiungere l'Europa "i confini meridionali, per lo più nei vasi insicure. Questi viaggi, da sempre impegnata illecitamente, per lo più a bordo delle navi flagless, mettendoli a rischio di cadere nelle mani di traffico di migranti e bande di trafficanti, riflettono la disperazione dei passeggeri, che non hanno mezzi legali e, soprattutto, senza i mezzi più sicuri di raggiungere l'Europa.

3. Sebbene il numero degli arrivi via mare è calato drasticamente negli ultimi anni, con un conseguente spostamento di rotte migratorie (in particolare verso la frontiera terrestre tra la Turchia e Grecia), l'Assemblea parlamentare, ricordando, tra l'altro, la risoluzione 1637 (2008) sull'Europa "boat people s: flussi migratori misti di mare in Europa meridionale, ancora una volta esprime la sua profonda preoccupazione per le misure adottate per far fronte con l'arrivo via mare di questi flussi migratori misti. Molte persone in pericolo in mare sono stati salvati e molti tentando di raggiungere l'Europa sono stati respinti, ma l'elenco degli incidenti mortali - come prevedibile come sono tragica - è lunga ed è attualmente sempre più su base quasi giornaliera.

4. Inoltre, arrivati di recente in Italia e Malta dopo le turbolenze in Nord Africa, confermano che l'Europa deve essere sempre pronto ad affrontare il possibile su larga scala arrivo di immigrati irregolari, richiedenti asilo e rifugiati sulle sue sponde meridionali.

5. L'Assemblea nota che le misure per gestire questi arrivi marittimi sollevano numerosi problemi, di cui cinque sono particolarmente preoccupanti:

5,1. nonostante i numerosi strumenti internazionali applicabili in questo settore e in modo soddisfacente, che stabiliscono i diritti e gli obblighi degli Stati e degli individui applicabili in questo settore, interpretazioni del loro contenuto appare diverso. Alcuni stati non sono d'accordo sulla natura e la portata delle loro responsabilità in situazioni specifiche e alcuni stati anche chiamare in causa l'applicazione del principio di non respingimento in alto mare;

5,2. mentre la priorità assoluta in caso di intercettazione in mare è il rapido sbarco delle persone soccorse in un "luogo sicuro", la nozione di "luogo sicuro" non sembra essere interpretate nello stesso modo da tutti gli Stati membri. Eppure è chiaro che la nozione di "luogo sicuro" non dovrebbe limitarsi esclusivamente alla tutela fisica delle persone, ma necessariamente comporta anche il rispetto dei loro diritti fondamentali;

5,3. divergenze di questo tipo direttamente in pericolo la vita delle persone di essere soccorsi, in

particolare ritardare o impedire misure di salvataggio, e sono idonee a dissuadere i marittimi dal salvataggio di persone in difficoltà in mare. Inoltre, potrebbe tradursi in una violazione del principio di non respingimento nei confronti di un numero di persone, tra cui alcuni che hanno bisogno di protezione internazionale;

5.4. anche se l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) svolge un ruolo sempre più importante per l'intercettazione in mare, ci sono inadeguate garanzie di rispetto dei diritti umani e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, nel contesto delle operazioni congiunte sue coordinate;

5.5. Infine, questi arrivi via mare un onere sproporzionato agli Stati situati alle frontiere meridionali dell'Unione europea. L'obiettivo della responsabilità di essere condivise in modo più equo e una maggiore solidarietà nella sfera migrazione tra gli Stati europei è lungi dall'essere raggiunto.

6. La situazione è resa più complessa dal fatto che questi flussi migratori sono di natura mista ed esigono pertanto specializzati e su misura di protezione sensibili risposte in linea con lo status delle persone soccorse. Per rispondere alle arrivi via mare in modo adeguato e in linea con le pertinenti norme internazionali, gli Stati devono tenere conto di questo aspetto nelle politiche di gestione dell'immigrazione e delle attività.

7. L'Assemblea ricorda agli Stati membri dei loro obblighi di diritto internazionale, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ETS No. 5), la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e del 1951 Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, e ricorda specialmente per loro il principio di non respingimento e il diritto di chiedere asilo. L'Assemblea ribadisce inoltre gli obblighi degli Stati parte della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare del 1979 e Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare.

8. Infine e soprattutto, l'Assemblea ricorda agli Stati membri che hanno sia un obbligo morale e legale per salvare persone in pericolo in mare, senza il minimo ritardo, e ribadisce in modo inequivocabile l'interpretazione data dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), in cui si afferma che il principio di non-respingimento si applica anche in alto mare. L'alto mare non sono un settore in cui gli Stati sono esenti dagli obblighi di legge, compresi quelli che emerge dal diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale dei rifugiati.

9. Di conseguenza, l'Assemblea invita gli Stati membri, per lo svolgimento di operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime, sia nel contesto di prevenire il contrabbando e la tratta di esseri umani o in connessione con la gestione delle frontiere, sia nell'esercizio della giurisdizione de jure o de facto, a:

9,1. rispettare senza eccezioni e senza indugio l'obbligo di salvare le persone in difficoltà in mare;

9,2. assicurare che le loro politiche di gestione delle frontiere e delle attività, comprese le misure di intercettazione, riconoscere il misto make-up dei flussi di individui che tentano di attraversare le frontiere marittime;

9,3. garanzia per tutte le persone intercettate trattamento umano e il rispetto sistematico dei loro diritti umani, tra cui il principio di non respingimento, indipendentemente dal fatto che siano attuate misure di intercettazione all'interno delle loro acque territoriali, quelle di un altro Stato, sulla base di un accordo bilaterale ad hoc, o in alto mare;

9.4. astenersi da qualsiasi pratica che possa equivarrebbe a refoulement diretta o indiretta, anche in alto mare, in linea con "l'interpretazione UNHCR s dell'applicazione extraterritoriale di tale principio e con le pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

9,5. svolgere una azione prioritaria lo sbarco delle persone soccorse in rapida ad un "luogo sicuro" e interpretare un "luogo sicuro" nel senso di un luogo che possa rispondere alle esigenze immediate di coloro che sbarcano e in nessun modo mette a repentaglio i loro diritti fondamentali, in quanto la nozione di "sicurezza" si estende al di là di semplice protezione dai pericoli fisici e deve anche tener conto della dimensione dei diritti fondamentali del luogo proposto di sbarco;

9,6. garantire l'accesso ad una procedura di asilo equa ed efficace per quelli intercettati che hanno bisogno di protezione internazionale;

9.7. garantire l'accesso alla protezione e assistenza, anche alle procedure di asilo, per coloro intercettati che sono vittime della tratta di esseri umani o a rischio di essere vittime del traffico;

9.8. garantire che il collocamento in un centro di detenzione degli intercettati - escludendo sempre minori e categorie vulnerabili - a prescindere dal loro status, sia autorizzato dalle autorità giudiziarie e si verifica solo se necessario e per motivi previsti dalla legge, che non c'è altra alternativa adeguata e tale deposito è conforme agli standard minimi e dei principi enunciati nella risoluzione dell'Assemblea 1707 (2010) sulla detenzione dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari in Europa;

9.9. sospendere gli accordi bilaterali possono essere conclusi con i paesi terzi se i diritti umani delle persone intercettate non sono adeguatamente garantiti in esso, in particolare il diritto di accesso a una procedura di asilo, e dove questi potrebbero essere equivarrebbe a una violazione del principio di non-refoulement, e concludere nuovi accordi bilaterali in particolare contenenti tali garanzie dei diritti umani e le misure per il loro monitoraggio regolare ed efficace;

9.10. firmare e ratificare, se non lo hanno già fatto, i suddetti strumenti internazionali in materia e tiene conto delle Organizzazione marittima internazionale (IMO) Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare;

9.11. firmare e ratificare, se non lo hanno già fatto, il Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197) ed i cosiddetti "protocolli" di Palermo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000);

9.12. garantire che le operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e le misure di controllo alle frontiere non pregiudicare la tutela specifica accordata in virtù del diritto internazionale a categorie vulnerabili come i rifugiati, gli apolidi, donne e bambini non accompagnati, i migranti, vittime di tratta o al rischio di essere vittime della tratta o le vittime di torture e traumi.

10. L'Assemblea esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza per quanto riguarda le rispettive responsabilità degli stati dell'Unione Europea e di Frontex e l'assenza di adeguate garanzie per il rispetto dei diritti fondamentali e delle norme internazionali nel quadro delle operazioni congiunte coordinate dall'agenzia in questione. Mentre l'Assemblea accoglie con favore le proposte presentate dalla Commissione europea di modificare le norme che disciplinano tale agenzia, al fine di rafforzare le garanzie di pieno rispetto dei diritti fondamentali, li considera insufficienti e auspica che il Parlamento europeo sia affidata la supervisione democratica l'agenzia "s attività, in particolare dove il rispetto dei diritti fondamentali è interessato.

11. L'Assemblea ritiene inoltre indispensabile che ci si adoperi per porre rimedio alle cause prime spingendo gli individui disperati a rischiare la vita con le barche dirette imbarco per l'Europa. L'Assemblea invita tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere la pace, lo Stato di diritto e la prosperità nei paesi di origine dei potenziali immigrati e ai richiedenti asilo.

12. Infine, in considerazione delle gravi sfide poste ai paesi costieri con l'arrivo irregolare via mare dei flussi misti di individui, l'Assemblea chiede alla comunità internazionale, in particolare l'IMO, l'UNHCR, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), il Consiglio d'Europa e dell'Unione europea (Frontex e compreso l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) a:

12.1. fornire tutta l'assistenza necessaria per quegli stati in uno spirito di solidarietà e di condivisione delle responsabilità;

12.2. sotto gli auspici dell'IMO, compiere sforzi concertati per garantire un approccio coerente e armonizzato in materia di diritto marittimo internazionale attraverso, tra l'altro, accordo sulla definizione e il contenuto dei principali termini e le norme;

12.3. istituire un gruppo inter-agenzie con lo scopo di studiare e risolvere i principali problemi in materia di intercettazione marittima, compresi i cinque problemi individuati nella presente risoluzione, che definiscono le priorità politiche chiare, fornendo orientamenti agli Stati e altri soggetti interessati, il monitoraggio e valutare l'impiego di misure di intercettazione marittima. Il gruppo dovrebbe essere composto da membri dell'IMO, l'UNHCR, l'OIM, il Consiglio d'Europa, Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo".

F. diritto dell'Unione europea

1. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000)

28. L'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede quanto segue:

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

"1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o altri trattamenti inumani o degradanti. "

2. Accordo di Schengen del 1985

29. L'articolo 17 dell'accordo di Schengen prevede:

"In materia di circolazione delle persone, le Parti si impegnano ad abolire i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, essi si sforzano di armonizzare in anticipo, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti e le restrizioni che costituiscono la base per i controlli e di adottare misure complementari per la salvaguardia immigrazione clandestina sicurezza e combattere da cittadini di Stati che sono non membri delle Comunità europee ".

3. Regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione del coordinamento operativo alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX)

30. Regolamento (CE) N. 2007/2004 contiene le seguenti disposizioni:

"(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira ad una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, che è un necessario corollario alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea e una componente fondamentale della uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, l'istituzione di norme comuni in materia di norme e procedure per il controllo delle frontiere esterne è prevista.

(2) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

(3) Tenendo conto delle esperienze della frontiere esterne Practitioners "organo comune, in sede di Consiglio, un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne dovrebbe pertanto essere stabilito nel veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso l'Agenzia).

(4) La responsabilità del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne spetta agli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe agevolare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future misure relative alla gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni degli Stati membri "per l'attuazione di tali misure.

(5) L'efficacia del controllo e sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Di conseguenza, vi è la necessità di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini presenti illegalmente negli Stati membri di paesi terzi, costituisce un importante passo in questa direzione. "

4. Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di circolazione delle persone attraverso le frontiere (codice frontiere Schengen)

31. L'articolo 3 del regolamento (CE) n 562/2006 prevede:

"Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne degli Stati membri, fatte salve:

(A) i diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

(B) dei diritti dei rifugiati e delle persone richiedenti protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento ".

5. Decisione del Consiglio del 26 aprile 2010 che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (2010/252/EU)

32. L'allegato alla decisione del Consiglio del 26 aprile 2010 afferma:

"Regole per le operazioni alle frontiere marittime coordinate dall'Agenzia [FRONTEX]

1. I principi generali

1,1. Le misure adottate ai fini delle operazioni di sorveglianza è effettuata in conformità con i diritti fondamentali e in modo da non mettere a rischio la sicurezza delle persone intercettate o soccorse e delle unità partecipanti.

1,2. Nessuna persona può essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in violazione del principio di non-refoulement, o dal quale vi è il rischio di espulsione o di un altro paese in violazione di detto principio. Fatto salvo il paragrafo 1.1, le persone intercettate o soccorse devono essere informati in modo appropriato in modo che possano esprimere le ragioni per credere che lo sbarco nel luogo proposto sarebbe in violazione del principio di non-refoulement.

1,3. I bisogni particolari dei bambini, vittime della tratta, persone bisognose di assistenza sanitaria urgente, persone bisognose di protezione internazionale e di altre persone in una situazione particolarmente vulnerabile si considera tutta l'operazione.

1,4. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni di sorveglianza sono addestrati per quanto riguarda le disposizioni in materia di diritti umani e del diritto dei rifugiati, e hanno familiarità con il regime internazionale di ricerca e salvataggio ".

IV. MATERIALE INTERNAZIONALE RELATIVO INTERCETTAZIONI IN ALTO MARE SVOLTE DAL ITALIA E LA SITUAZIONE IN LIBIA

A. Comunicato stampa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

33. Il 7 maggio 2009 l'UNHCR ha pubblicato il seguente comunicato stampa:

"L'UNHCR ha espresso profonda preoccupazione Giovedì per la sorte di alcune persone che sono state soccorse 230 Mercoledì dalle motovedette italiane nella ricerca maltese e Regione Rescue (SAR) di responsabilità e rispediti in Libia senza un'adeguata valutazione delle loro possibili necessità di protezione. I salvataggi sono avvenuti a circa 35 miglia nautiche a sud-est dell'isola italiana di Lampedusa, ma in acque SAR maltesi.

La deviazione verso la Libia seguita una giornata di accese discussioni tra le autorità maltesi e italiane su chi fosse responsabile del soccorso e lo sbarco delle persone sui tre barche, che erano in difficoltà. Anche se più vicino a Lampedusa, le navi erano nella ricerca Maltese e di soccorso di responsabilità.

Anche se non sono disponibili informazioni sulle nazionalità di coloro che a bordo delle navi, è probabile che tra loro ci sono persone bisognose di protezione internazionale. Nel 2008, circa il 75 per cento di arrivi via mare in Italia ha chiesto l'asilo e al 50 per cento di loro sono stati concessi qualche forma di protezione.

"Mi appello alle autorità italiane e maltesi affinché continuino ad assicurare alle persone salvate in mare e bisognose di protezione internazionale pieno accesso alle procedure di territorio e di asilo," Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati António Guterres ha detto.

L'incidente mostra un radicale mutamento nelle politiche migratorie del governo italiano e rappresenta fonte di grave preoccupazione. L'UNHCR esprime profondo rammarico per la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'evento.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità italiane a Lampedusa e altrove, per garantire che le persone in fuga da guerre e persecuzioni ricevano protezione in linea con la Convenzione di Ginevra del 1951", ha detto Laurens Jolles, UNHCR "s con sede a Roma rappresentante. "E 'di fondamentale importanza che il principio internazionale di non-respingimento continui ad essere

integralmente rispettato".

Inoltre, la Libia non ha firmato la Convenzione sui rifugiati del 1951, e non dispone di un sistema nazionale d'asilo efficiente. L'UNHCR esorta le autorità italiane a riconsiderare la loro decisione e per evitare di ripetere tali provvedimenti. "

B. Lettera del 15 luglio 2009 dal signor Jacques Barrot, Vice-Presidente della Commissione europea

34. Il 15 luglio 2009 il signor Jacques Barrot ha scritto al Presidente del Parlamento europeo commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in risposta a una richiesta di un parere giuridico sul "ritorno in Libia via mare dei vari gruppi di migranti da parte delle autorità italiane ". In tale lettera, il Vice-Presidente della Commissione europea si è espressa come segue:

"Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, i migranti in questione sono stati intercettati in alto mare.

Due serie di norme comunitarie deve essere esaminata in merito alla situazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi, che tentano di entrare, illegalmente, nel territorio degli Stati membri, alcuni dei quali potrebbero avere bisogno di protezione internazionale.

In primo luogo, l'acquis comunitario in materia di asilo mira a salvaguardare il diritto d'asilo, come stabilito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in conformità con la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e con altri trattati pertinenti. Tuttavia, tale acquis, compresa la direttiva sull'asilo del 2005 procedure, si applica solo alle richieste di asilo presentate nel territorio degli Stati membri, che comprende i confini, aree di transito e, nel contesto delle frontiere marittime, nelle acque territoriali degli Stati membri. Di conseguenza, è chiaro da un punto di vista giuridico che l'acquis comunitario in materia di asilo non si applica a situazioni in alto mare.

In secondo luogo, il Codice frontiere Schengen (SBC) richiede che gli Stati condotta la sorveglianza delle frontiere per prevenire, tra l'altro, valichi di frontiera non autorizzati (art. 12 del Regolamento CE n 562/2006 (SBC)). Tuttavia, tale obbligo comunitario devono essere soddisfatti nel rispetto del principio di non-refoulement e fatti salvi i diritti dei rifugiati e altre persone richiedenti protezione internazionale.

La Commissione è del parere che le attività di sorveglianza delle frontiere condotta a mare, sia in acque territoriali, la zona contigua, della zona economica esclusiva o in alto mare, rientrano nella il campo di applicazione della SBC. A questo proposito, la nostra analisi giuridica preliminare suggerisce che le attività delle guardie di frontiera italiane corrispondono alla nozione di "sorveglianza di frontiera", come stabilito dall'articolo 12 della SBC, perché impedito il passaggio non autorizzato di una frontiera esterna da parte del mare persone interessate e ha portato in che vengano restituiti al paese terzo di provenienza. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, gli obblighi comunitari devono essere applicati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. La Corte ha anche chiarito che l'ambito di applicazione di tali diritti nel sistema giuridico comunitario deve essere determinato tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Il principio di non-refoulement, così come interpretato dalla CEDU, significa essenzialmente che gli Stati devono astenersi dal rimandare indietro una persona (direttamente o indirettamente) in un luogo dove lui o lei potrebbe affrontare un rischio effettivo di essere sottoposto a tortura né a pene o degradanti trattamento. Inoltre, gli Stati non possono inviare profughi ai territori in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. Tale obbligo deve essere adempiuto quando effettuano alcun controllo di frontiera in conformità della SBC, comprese le attività di sorveglianza delle frontiere in alto mare. La giurisprudenza della CEDU prevede che gli atti compiuti in alto mare da una nave di Stato costituiscono casi di competenza extraterritoriale e possono impegnare la responsabilità dello Stato interessato.

Visto il precedente in merito alla portata della giurisdizione comunitaria, la Commissione ha invitato le autorità italiane di fornirle ulteriori informazioni riguardanti le reali circostanze del ritorno delle persone interessate in Libia e le disposizioni messe in atto per garantire il rispetto del

principio di non-refoulement nell'attuare l'accordo bilaterale tra i due paesi. "

C. Rapporto del Consiglio d'Europa "s Comitato per la prevenzione della tortura

35. Dal 27 al 31 luglio 2009 una delegazione del Consiglio d'Europa "s Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha visitato l'Italia. Durante quella visita la delegazione esaminato diverse questioni poste dalla nuova politica governativa di intercettare in mare, e ritornare in Libia, i migranti che si avvicinano l'Italia "s frontiera marittima meridionale. In particolare, la delegazione incentrata sul sistema di garanzie atte ad assicurare che nessuno è stato inviato in un paese dove c'erano fondati motivi per credere che lui o lei correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposto a tortura o maltrattamenti.

36. Nel suo rapporto, reso pubblico il 28 aprile 2010, il CPT ha espresso il parere che l'Italia "la politica s di intercettare migranti in mare e costringendoli a tornare in Libia o in altri paesi non europei violato il principio di non-refoulement. Il Comitato ha sottolineato che l'Italia era legata al principio di non-refoulement, ovunque essa ha esercitato la sua giurisdizione, che includeva tramite il proprio personale e le imbarcazioni impegnate nella protezione delle frontiere o di soccorso in mare, anche quando operano al di fuori del suo territorio. Inoltre, tutte le persone a venire in Italia "giurisdizione s deve essere posto in grado e di attrezzature adeguate a cercare protezione internazionale. Le informazioni a disposizione del CPT indicato che nessuna di queste opportunità o impianti sono stati concessi ai migranti intercettati in mare dalle autorità italiane durante il periodo esaminato. Al contrario, le persone che sono stati respinti in Libia le operazioni effettuate da maggio a luglio 2009 è stato negato il diritto di ottenere una valutazione individuale del proprio caso e un accesso effettivo al sistema di protezione dei rifugiati. A questo proposito, il CPT ha osservato che le persone superstiti un viaggio per mare erano particolarmente vulnerabili e spesso non in una condizione in cui ci si dovrebbe aspettare a dichiarare immediatamente la loro volontà di chiedere asilo.

Secondo il rapporto CPT, la Libia non può essere considerato un paese sicuro in termini di diritti umani e del diritto dei rifugiati, la situazione delle persone arrestate e detenute in Libia, compresa quella dei migranti - che sono stati esposti anche ad essere deportati in altri paesi - indicati che le persone respinti in Libia erano a rischio di maltrattamenti.

D. Il rapporto di Human Rights Watch

37. In un lungo reportage pubblicato il 21 settembre 2009 e intitolato "Scacciati e schiacciati intorno: il ritorno forzato in Italia di barconi di migranti e richiedenti asilo, maltrattamenti in Libia di migranti e richiedenti asilo", Human Rights Watch ha condannato la prassi italiana di intercettare barconi pieni di migranti in alto mare e respingerli in Libia senza le verifiche dovute. Tale relazione è stata anche sulla base dei risultati della ricerca pubblicati in un rapporto del 2006 intitolato "La Libia, Arginare i flussi. Abusi contro migranti, richiedenti asilo e rifugiati ".

38. Secondo Human Rights Watch, motovedette italiane trainato barconi di migranti in acque internazionali senza stabilire se alcuni potrebbero contenere dei rifugiati, malati o feriti, donne incinte, minori non accompagnati, o vittime di tratta o di altre forme di violenza. Le autorità italiane hanno costretto i migranti barconi su imbarcazioni libiche o ha preso i migranti direttamente in Libia, dove le autorità immediatamente arrestato. Alcune delle operazioni sono state coordinate da Frontex.

La relazione si basa su 91 interviste con migranti, richiedenti asilo e rifugiati in Italia ea Malta, condotte principalmente nel maggio 2009, e una intervista telefonica con un migrante detenuto in Libia. I rappresentanti di Human Rights Watch ha visitato la Libia nel mese di aprile e si è incontrato con i funzionari del governo, ma le autorità libiche non hanno permesso all'organizzazione di intervistare i migranti in privato. Inoltre, le autorità non hanno consentito di Human Rights Watch per visitare uno dei tanti centri di detenzione per migranti in Libia, nonostante le ripetute richieste.

Il Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha ora accesso alla prigione di Misurata, in cui i migranti clandestini sono generalmente tenuti, e le organizzazioni libiche vi prestano servizi umanitari. Tuttavia, non vi è alcun accordo formale, e quindi nessuna garanzia di accesso. Inoltre, la Libia non ha diritto d'asilo. Le autorità non fanno distinzione tra rifugiati, richiedenti asilo e altri migranti clandestini.

39. Human Rights Watch ha sollecitato il governo libico a migliorare le deplorevoli condizioni di detenzione in Libia e ad istituire procedure d'asilo che erano conformi agli standard internazionali sui rifugiati. Ha inoltre invitato il governo italiano, l'Unione europea e Frontex per assicurare l'accesso all'asilo, anche per quelli intercettati in alto mare, e ad astenersi da restituire non-libici in Libia fino a quando [questi ultimi "s] trattamento dei migranti, asilo richiedenti asilo, rifugiati e pienamente conformi agli standard internazionali.

E. Amnesty International "s visita

40. Un team di Amnesty International ha effettuato una visita di accertamento dei fatti in Libia 15-23 maggio 2009, la prima visita al paese dall'organizzazione che le autorità libiche hanno permesso dal 2004.

Durante quella visita, Amnesty International ha visitato il centro di detenzione di Misurata, circa 200 chilometri da Tripoli, in cui si sono svolti centinaia di migranti irregolari provenienti da altri paesi africani in condizioni gravemente sovraffollate, e brevemente intervistato molti di coloro che vi soggiornano. Molti erano stati arrestati da quando sono stati intercettati mentre si cerca di farsi strada in Italia o in altri

paesi dell'Europa meridionale, che guardano alla Libia e altri paesi del Nord Africa per fermare il flusso di migranti irregolari provenienti dall'Africa sub-sahariana verso l'Europa.

41. Amnesty International ritiene possibile che i detenuti a Misurata potrebbe includere rifugiati in fuga da persecuzioni e ha sottolineato che la Libia non aveva alcuna procedura d'asilo e non era parte della Convenzione sui rifugiati o il suo Protocollo del 1967, gli stranieri, compresi coloro che hanno bisogno di protezione internazionale, potrebbero ritrovarsi al di fuori della protezione della legge. C'era anche praticamente alcuna possibilità per i detenuti di presentare denunce di tortura e altri maltrattamenti con le autorità giudiziarie competenti.

Nei suoi incontri con i funzionari del governo libico, Amnesty International ha espresso preoccupazione per la detenzione e presunti maltrattamenti di centinaia, forse migliaia, di cittadini stranieri che le autorità assunti per essere migranti irregolari, e li ha esortati a mettere in atto procedure adeguate per individuare l'asilo e rifugiati e li offrono una protezione adeguata. Amnesty International ha inoltre sollecitato le autorità libiche a porre fine rimpatrio forzato di cittadini stranieri verso paesi in cui erano a rischio di gravi violazioni dei diritti umani, e per trovare una migliore alternativa alla detenzione per gli stranieri che non erano in grado di tornare nei loro paesi d'origine per questo motivo. Alcuni dei cittadini eritrei che costituivano una parte cospicua dei cittadini stranieri detenuti a Misurata raccontato ad Amnesty International che era stato tenuto per due anni.

V. ALTRI MATERIALI internazionale che descrive la situazione in Libia

42. In aggiunta a quelli sopra citati, numerose segnalazioni sono state pubblicate da organizzazioni nazionali e internazionali e da organizzazioni non governative, condannando le condizioni di detenzione e le condizioni di vita dei migranti irregolari in Libia.

Le relazioni principali sono:

(I) di Human Rights Watch, "Arginare i flussi: abusi contro migranti, richiedenti asilo e rifugiati", settembre 2006;

(II) delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Comitato, "Osservazioni conclusive. Libyan Arab Jamahiriya ", 15 novembre 2007;

- (Iii) Amnesty International, "La Libia - Amnesty International Report 2008", 28 maggio 2008;
- (Iv) Human Rights Watch, "Diritti Libia a rischio", 2 settembre 2008;
- (V) US Department of State, "Rapporto 2010 sui diritti umani: la Libia", 4 aprile 2010.

VI. MATERIALE internazionale che descrive la situazione in Somalia e in Eritrea

43. I principali documenti internazionali riguardanti la situazione in Somalia sono state presentate, nel caso di Sufi e Elmi contro Regno Unito (nn. 8319/07 e 11449/07, § § 80-195, 28 giugno 2011).

44. Diversi rapporti condannare violazioni dei diritti umani perpetrate in Eritrea. Essi dettagliano gravi violazioni dei diritti umani da parte del governo eritreo, vale a dire gli arresti arbitrari, torture, condizioni disumane di detenzione, del lavoro forzato e gravi limitazioni alla libertà di movimento, espressione e di religione. Tali documenti anche analizzare la difficile situazione degli eritrei che riescono a fuggire in altri paesi come Libia, Sudan, Egitto e Italia e successivamente rimpatriati con la forza.

Le relazioni principali sono:

- (I) dell'UNHCR, "Linee guida per la valutazione di ammissibilità delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea", aprile 2009;
- (Ii) Amnesty International, "Eritrea - Amnesty International Rapporto Annuale 2009", 28 maggio 2009;
- (Iii) di Human Rights Watch "Service for Life, la repressione di Stato e Indefinito coscrizione in Eritrea", aprile 2009;
- (Iv) Human Rights Watch, "la Libia, Don" t eritrei Invia Torna al rischio di tortura ", 15 gennaio 2010;
- (V) Human Rights Watch, "World Capitolo Report", gennaio 2010.

LA LEGGE

PROBLEMI I. preliminare sollevata DAL GOVERNO

A. Validità dei poteri di rappresentanza e di ulteriore esame della domanda

1. Questioni sollevate dal Governo

45. Il governo ha contestato la validità sotto diversi aspetti delle deleghe previste dai "rappresentanti ricorrenti. In primo luogo, hanno affermato che la maggior parte delle deleghe contenute vizi formali, vale a dire:

- (I) senza particolari riguardanti data e luogo e, in alcuni casi, il fatto che la data e il luogo sembrava essere stato scritto dalla stessa persona;
- (Ii) nessun riferimento al numero della domanda;
- (Iii) il fatto che la "i richiedenti identità è stata indicata esclusivamente dal cognome, nome, nazionalità, una firma illeggibile e un'impronta digitale, che era spesso parziali o difficili da distinguere;
- (Iv) Nessuna informazione dei candidati "date di nascita.

46. Il governo poi ha sostenuto che l'applicazione non conteneva alcuna informazione in merito alle circostanze in cui le procure erano state elaborate, in modo da porre in dubbio la loro validità, né qualsiasi informazione riguardante misure adottate dalle ricorrenti "rappresentanti di stabilire l'identità dei loro clienti. Il governo ha inoltre contestato la qualità del contatto esistente tra le ricorrenti ei loro rappresentanti. Essi hanno sostenuto, in particolare, che i messaggi elettronici inviati dai candidati dopo il loro trasferimento verso la Libia non portava le firme che potrebbero essere confrontati con quelli che figurano sui poteri di rappresentanza. Nella vista Governo "s, i problemi incontrati dagli avvocati per stabilire e mantenere contatti con i richiedenti precluso l'esame in contraddittorio del caso.

47. Stando così le cose, perché era impossibile individuare i candidati e perché i ricorrenti non sono stati "partecipando nel caso di persona", la Corte dovrebbe cessare l'esame del caso. Riferendosi al caso di Hussun e altri contro Italia ((depenato), nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05, 19 gennaio 2010), il Governo ha chiesto che lo sciopero Corte la causa dal dell'elenco.

2. Gli "argomenti ricorrenti"

48. "I rappresentanti dei ricorrenti hanno sostenuto che i poteri di rappresentanza erano valide. Essi hanno affermato in primo luogo che i vizi formali addotta dal governo non erano tali da rendere nulle il mandato conferito loro dai loro clienti.

49. Per quanto riguarda le circostanze in cui le procure erano state elaborate, hanno sostenuto che le autorità era stato elaborato dai ricorrenti al loro arrivo in Libia, con l'assistenza dei membri delle organizzazioni umanitarie che operano nei vari centri di detenzione. Quest'ultimo in seguito si prese cura di contattare i rappresentanti dei candidati "e l'inoltro delle deleghe a loro per loro di firmare e accettare il mandato.

50. Essi hanno affermato che i problemi relativi alla identificazione delle parti interessate sono il diretto risultato del l'oggetto della domanda, vale a dire un collettivo di push-back operazione nella quale nessuna misura era stata presa in anticipo per identificare gli immigrati clandestini. Quali che siano le circostanze, gli avvocati disegnò la Corte "s attenzione sul fatto che un numero significativo dei candidati erano stati identificati dall'ufficio dell'UNHCR a Tripoli dopo il loro arrivo in Libia.

51. Infine, gli avvocati ha dichiarato che erano rimasti in contatto con alcuni dei ricorrenti, che potrebbero essere contattati per telefono e via e-mail. Hanno sottolineato le gravi difficoltà incontrate per mantenere i contatti con i richiedenti, in particolare a causa della violenza che era stata diffusa in Libia dal febbraio 2011.

3. La Corte "s valutazione

52. La Corte ricorda anzitutto che il rappresentante del richiedente deve produrre una "procura o un mandato scritto ad agire" (art. 45 § 3 del Regolamento della Corte). Pertanto, l'autorità scritto semplice sarebbe valida ai fini del procedimento dinanzi alla Corte, in quanto non è stato dimostrato che è stata fatta senza la comprensione richiedente "s e consenso (vedi Velikova contro Bulgaria, no. 41488 / 98, § 50, CEDU 2000-VI).

53. Inoltre, né la convenzione né il regolamento della Corte imporre requisiti specifici sul modo in cui la forma di autorità devono essere redatti o necessita di alcuna forma di certificazione di tale documento da qualsiasi autorità nazionale. Ciò che è importante per la Corte è che la forma di autorità deve indicare chiaramente che il richiedente ha affidato la sua rappresentanza davanti alla Corte di un rappresentante e che il rappresentante ha accettato che la Commissione (v. Ryabov contro Russia, no. 3896/04 , § § 40 e 43, 31 gennaio 2008).

54. Nel caso di specie, la Corte osserva che tutti i poteri di rappresentanza inclusi nel fascicolo sono firmate e le impronte digitali orso. Inoltre, la "avvocati ricorrenti hanno fornito informazioni dettagliate nel corso del procedimento sui fatti e il destino dei candidati con i quali sono stati in grado di mantenere il contatto. Non c'è nulla nel fascicolo che potrebbe rimettere in discussione la "avvocati account o lo scambio di informazioni con la Corte (v., al contrario, Hussun, citata supra, § § 43-50).

55. In tali circostanze, la Corte non ha motivo di dubitare della validità delle deleghe. Di conseguenza, respinge l'"obiezione Governo s.

56. Inoltre, la Corte rileva che in base alle informazioni fornite dagli avvocati, due dei ricorrenti, il signor Mohamed Mohamed Abukar e il signor Hasan Shariff Abbirahman (n. 10 e n. Undici della lista, rispettivamente) sono morti poco dopo la presentazione del ricorso (v. punto 15 supra).

57. Essa sottolinea che la prassi della Corte è quello di colpire le applicazioni della lista, quando un richiedente muore nel corso del procedimento e senza eredi o stretti auspici per perseguire il caso (v., tra le altre autorità, Scherer contro Svizzera, 25 marzo 1994, § § 31-32, serie A n ° 287;.. Öhlinger contro Austria, no 21444/93, Relazione della Commissione del 14 gennaio 1997, § 15;.. Thévenon contro Francia (dicembre), no 2476 / 02, CEDU 2006-III, e Léger contro Francia (depennato) [GC], no 19324/02, § 44, 30 marzo 2009)..

58. Alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che non sia più giustificato continuare l'esame della domanda per quanto riguarda il defunto (art. 31 § 1 (c), della convenzione). Inoltre, si sottolinea che le denunce presentate inizialmente dal signor Mohamed Mohamed Abukar e il signor Hasan Shariff Abbirahman sono identici a quelli presentati dai richiedenti, con i quali si esprimono il parere che segue. In tali circostanze, la Corte non vede motivi inerenti al rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dei suoi protocolli che, ai sensi dell'articolo 37 § 1 in fine, richiederebbe la continuazione dell'esame del defunto "applicazione richiedenti.

59. In conclusione, la Corte decide di colpire il caso della lista per quanto riguarda Mohamed Abukar Mohamed e Hasan Shariff Abbirahman, e per proseguire l'esame della parte restante della domanda.

B. Esaurimento dei ricorsi interni

60. Nel corso dell'udienza dinanzi alla Grande Camera, il Governo ritiene che il ricorso era irricevibile in quanto vie di ricorso interne non erano stati esauriti. Essi hanno affermato che i ricorrenti avevano omesso di adire i giudici italiani a cercare il riconoscimento delle compensazioni per le presunte violazioni della Convenzione.

61. Nella vista Governo "s, i ricorrenti, ora libero di muoversi e in grado di contattare i loro avvocati nel contesto del procedimento dinanzi alla Corte, avrebbe dovuto presentato il procedimento ai giudici italiani penale a lamentarsi delle violazioni di livello nazionale e internazionale legge da parte dei militari coinvolti nella loro rimozione. Procedimento penale sono attualmente in corso in casi simili e che tipo di rimedio è "efficace".

62. La Corte osserva che le ricorrenti hanno altresì lamentato del fatto che essi non sono stati concessi un rimedio conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 della Convenzione. Essa ritiene che vi sia una stretta connessione tra l'argomento governo "s su questo punto e la fondatezza delle censure formulate dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 13 della convenzione. Si ritiene pertanto che sia necessario ad unirsi a questa obiezione la fondatezza delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione e ad esaminare la domanda in questo contesto (cfr. punto 207 di seguito).

II. La questione della giurisdizione UNDER I articolo della Convenzione

63. L'articolo 1 della Convenzione recita:

"Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nel Titolo I della [la Convenzione]."

1. Le "parti osservazioni

(A) Il Governo

64. Il Governo convenuto ha riconosciuto che gli eventi in questione avesse avuto luogo a bordo

delle navi militari italiane. Tuttavia, hanno negato che le autorità italiane avevano esercitato il "controllo assoluto ed esclusivo" nel corso dei richiedenti.

65. Hanno sostenuto che le navi che trasportano i ricorrenti erano state intercettate nel contesto del salvataggio in alto mare di persone in difficoltà - che è un obbligo imposto dal diritto internazionale, vale a dire la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ("la convenzione di Montego Bay ") - e potrebbe in alcuni casi essere descritta come una operazione di polizia marittima.

Le navi italiane si erano limitate a intervenire per assistere i tre navi in difficoltà e garantire la sicurezza delle persone a bordo. Avevano poi accompagnato i migranti intercettati in Libia conformemente agli accordi bilaterali del 2007 e del 2009. Il governo ha sostenuto che l'obbligo di salvare vite umane in alto mare, come previsto nell'ambito della Convenzione di Montego Bay, non ha di per sé creare un collegamento tra lo Stato e le persone interessate che istituisce la "giurisdizione dello Stato s.

66. Per quanto riguarda le "ricorrenti" di salvataggio ", che in totale durava non più di dieci ore, le autorità avevano fornito alle parti interessate la necessaria assistenza umanitaria e medica e aveva in nessun caso hanno usato violenza, non si era imbarcato le barche e aveva non utilizzato armi. Il governo ha concluso che l'applicazione immediata diverso dal caso di Medvedyev e altri contro Francia ([GC], n. 3394/03, 29 marzo 2010), in cui la Corte aveva affermato che i ricorrenti cadde sotto giurisdizione francese vista la natura piena ed esclusiva del controllo esercitato dalla Francia su una nave in alto mare e oltre il suo equipaggio.

(B) I ricorrenti

67. I ricorrenti hanno sostenuto che non vi era alcun dubbio, nel caso di specie, ma che l'Italia aveva giurisdizione. Appena si era imbarcato sulle navi italiane, erano stati sotto il controllo esclusivo d'Italia, che è stata pertanto tenuta ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dei suoi Protocolli.

Hanno sottolineato che l'articolo 4 del Codice della Navigazione Italiano espressamente previsto che le navi battenti bandiera italiana rientrava nella giurisdizione italiana anche quando si naviga fuori delle acque territoriali.

(C) di terze parti intervenienti

68. Gli intervenienti di terze parti ha ritenuto che, in conformità con i principi del diritto consuetudinario internazionale e la Corte "s giurisprudenza, non l'obbligo degli Stati di restituire i richiedenti asilo, anche" potenziali "richiedenti asilo, e per assicurare che hanno avuto accesso al un processo equo sono stati extra-territoriale nella loro portata.

69. Secondo il diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati, il criterio decisivo per stabilire la responsabilità di uno Stato non era se la persona che viene restituito sul territorio di uno Stato, ma se quella persona è caduto sotto il controllo effettivo e l'autorità di tale Stato.

Gli intervenienti di terze parti di cui la Corte "s giurisprudenza relativa all'articolo 1 della Convenzione e la portata extraterritoriale della nozione di" giurisdizione ", e le conclusioni di altre autorità internazionali. Essi hanno sottolineato l'importanza di evitare doppi standard in materia di tutela dei diritti umani e garantire che uno Stato non è stato autorizzato a commettere atti di fuori del suo territorio, che non sarebbero accettate all'interno di tale territorio.

2. La Corte "s valutazione

(A) i principi generali che disciplinano la competenza ai sensi dell'articolo 1 della convenzione

70. Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, l'impegno degli Stati contraenti è quello di "garantire" (in francese "reconnaître") a tutti all'interno della loro "giurisdizione" i diritti e le libertà definiti nella Sezione I (vedi Soering contro il Regno Unito, 7 luglio 1989, § 86, serie A n. 161, e

Banković e altri contro Belgio e 16 altri Stati contraenti (dicembre), [GC], n. 52207/99, § 66, CEDU 2001-XII). L'esercizio della giurisdizione è una condizione necessaria per uno Stato contraente, per poter essere ritenuto responsabile per atti o omissioni imputabili ad essa che danno luogo ad una denuncia della violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione (cfr. Ilascu e altri contro . Moldova e Russia [GC], n. 48787/99, § 311, CEDU 2004-VII).

71. La giurisdizione di uno Stato, ai sensi dell'articolo 1, è essenzialmente territoriale (vedi Banković, decisione citata, § § 61 e 67, e Ilascu, citata supra, § 312). Si presume essere esercitato normalmente in tutto il territorio dello Stato "s (vedi Ilascu e altri, citata supra, § 312, e Assanidze v Georgia [GC], n. 71503/01, § 139, CEDU 2004-II).

72. In linea con la nozione essenzialmente territoriale di competenza, la Corte ha accolto solo in casi eccezionali che agisce degli Stati contraenti eseguito, o produrre effetti, fuori del proprio territorio può costituire un esercizio della giurisdizione da essi ai sensi dell'articolo 1 della convenzione (vedi Drozd e Janousek contro Francia e Spagna, 26 giugno 1992, § 91, serie A n ° 240; Banković, la decisione citata, § 67, e Ilascu e altri, citata supra, § 314).

73. Nella sua prima sentenza nel caso di Loizidou (obiezioni preliminari), la Corte ha dichiarato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, la responsabilità di una Parte contraente può presentarsi anche quando a seguito di azione militare - sia legittimo o illegittimo - che esercita un controllo effettivo di una zona fuori del territorio nazionale (vedi Loizidou contro Turchia (obiezioni preliminari) [GC], 23 marzo 1995, § 62, serie A n 310.), che è comunque esclusa quando, come in Banković , solo un istantaneo extra-territoriale atto è in questione, dal momento che la formulazione dell'articolo 1 non ospitare un simile approccio alla "giurisdizione" (si veda la citata sentenza, § 75). In ogni caso, la questione se circostanze eccezionali che richiedono e giustificano la constatazione da parte della Corte che lo Stato si esercita la competenza extra-territoriale deve essere determinato con riferimento ai fatti particolari, per esempio completo e il controllo esclusivo su una prigione o una nave (vedi Al-Skeini e altri contro Regno Unito [GC], no 55721/07, § 132 e 136, il 7 luglio 201; Medvedyev e altri, citata supra, § 67).

74. Ogni volta che lo Stato attraverso i suoi agenti che operano fuori del suo territorio esercita il controllo e l'autorità su di una persona, e quindi giurisdizione, lo Stato ha l'obbligo di cui all'articolo 1 per garantire a quella individuale dei diritti e le libertà di cui alla sezione 1 della Convenzione che sono rilevanti per la situazione di quell'individuo. In questo senso, dunque, la Corte ha ora accettato che i diritti della Convenzione può essere "diviso e su misura" (vedi Al-Skeini, citata supra, § 136 e 137; confrontare Banković, citata supra, § 75).

75. Ci sono altri casi presso la Corte "s giurisprudenza della extra-territoriale all'esercizio della giurisdizione di uno Stato nei casi che riguardano le attività dei suoi agenti diplomatici o consolari all'estero e sul bordo di imbarcazioni e navi registrate in o battenti bandiera di tale Stato. In queste situazioni specifiche, la Corte, basandosi sulle disposizioni internazionali di diritto consuetudinario e trattato, ha riconosciuto l'extra-territoriale all'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato interessato (cfr. Banković, decisione citata, § 73, e Medvedyev e altri, citata, § 65).

(B) Applicazione al caso di specie

76. Non è contestato dinanzi alla Corte che i fatti controversi in alto mare, a bordo delle navi militari battenti bandiera italiana. Il Governo convenuto riconosce, inoltre, che la Guardia di Finanza e Guardia Costiera navi su cui erano imbarcati i ricorrenti erano pienamente nella giurisdizione italiana.

77. La Corte osserva che in virtù delle disposizioni pertinenti del diritto del mare, una imbarcazione a vela in alto mare è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dello Stato dalla bandiera che sta

volando. Questo principio di diritto internazionale ha indotto la Corte a riconoscere, in casi riguardanti atti compiuti a bordo delle navi battenti "bandiera di Stato s, allo stesso modo di aeromobili registrati casi di extra-territoriale esercizio della giurisdizione di tale Stato (v. punto 75 sopra). Dove c'è il controllo su un'altra, questa è de iure il controllo esercitato dallo Stato in questione nel corso degli individui interessati.

78. La Corte osserva, inoltre, che il suddetto principio è sancito dal diritto interno di cui all'articolo 4 del codice di navigazione italiana, e non è contestato dal Governo convenuto (v. supra, punto 18). Si conclude che la fattispecie costituisce effettivamente un caso di extra-territoriali all'esercizio della giurisdizione da parte in grado di coinvolgere che "la responsabilità dello Stato s ai sensi della Convenzione Italia.

79. Inoltre, l'Italia non può eludere la sua "giurisdizione" ai sensi della Convenzione descrivendo gli eventi di cui trattasi come operazioni di soccorso in alto mare. In particolare, la Corte non può sottoscrivere l'argomento governo "s che l'Italia non era responsabile per la sorte dei richiedenti a causa del controllo, considerata minima esercitata dalle autorità nel corso degli interessati al momento dei fatti.

80. A questo proposito, è sufficiente osservare che nel caso di Medvedyev e altri, citata in precedenza, gli eventi in questione si è svolta a bordo della Winner, una nave che batte bandiera di uno Stato terzo, ma il cui equipaggio era stato posto sotto il controllo del personale militare francese. In particolari circostanze del caso di specie, la Corte ha esaminato la natura e la portata delle azioni svolte dai funzionari francesi al fine di accertare se vi era almeno un controllo di fatto continuato e ininterrotto esercitato dalla Francia il vincitore e il suo equipaggio (ibid , § § 66 e 67).

81. La Corte osserva che nel caso di specie i fatti si è svolta interamente a bordo delle navi delle forze armate italiane, i cui equipaggi erano composti esclusivamente da personale militare italiano. Nel parere della Corte "s, nel periodo compreso tra l'imbarco delle navi delle forze armate italiane e di essere consegnato alle autorità libiche, i ricorrenti erano sotto la continua ed esclusiva de jure e de facto il controllo delle autorità italiane. Speculazione per quanto riguarda la natura e lo scopo dell'intervento delle navi italiane in alto mare non porterebbe la Corte a una conclusione diversa.

82. Di conseguenza, gli eventi che hanno suscitato le presunte violazioni rientrano nella giurisdizione Italia "s" "ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione.

III. PRESUNTE VIOLAZIONI ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

83. I ricorrenti lamentavano che erano stati esposti al rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti in Libia e nei rispettivi paesi di origine, vale a dire, Eritrea e Somalia, come risultato di essere stati restituiti. Hanno invocato l'articolo 3 della Convenzione che prevede:
"Nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti."

84. La Corte osserva che due aspetti diversi di cui all'articolo 3 della convenzione di cui trattasi sono e devono essere esaminati separatamente: in primo luogo, il rischio che i ricorrenti avrebbero sofferto trattamenti inumani e degradanti in Libia e in secondo luogo, il pericolo di essere tornati nei loro rispettivi paesi di origine.

A. Presunta violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa dei ricorrenti siano stati esposti al rischio di trattamenti inumani e degradanti in Libia

1. Le "parti osservazioni

(A) I ricorrenti

85. I richiedenti hanno dichiarato che erano stati vittime di un respingimento arbitrario, in

violazione della Convenzione. Essi hanno dichiarato di non aver avuto la possibilità di contestare il loro ritorno in Libia e di chiedere protezione internazionale da parte delle autorità italiane.

86. Dopo aver ricevuto alcuna informazione sulla loro destinazione effettiva, i ricorrenti erano stati convinti, per tutto il viaggio a bordo delle navi italiane, che stavano per essere portati in Italia. Essi affermano di essere stati vittime di un vero e proprio "inganno", a tal riguardo da parte delle autorità italiane.

87. Nessuna procedura per identificare i migranti intercettati e di raccogliere informazioni sui loro situazione personale era stato possibile a bordo delle navi. In tali circostanze, nessuna richiesta formale di asilo avrebbe potuto essere fatto. Tuttavia, quando ci si avvicina alla costa libica, i ricorrenti e un numero consistente di migranti di altre aveva chiesto ai militari italiani non li sbarcare al porto di Tripoli, da dove erano appena fuggiti, e di portarli in Italia.

I ricorrenti hanno affermato che avevano chiaramente espresso il loro desiderio di non essere consegnato alle autorità libiche. Hanno contestato la "tesi governo s che tale richiesta non poteva essere considerato una richiesta di protezione internazionale.

88. I ricorrenti sostengono poi che erano stati rinviato in un paese dove c'erano motivi sufficienti per ritenere che sarebbero stati sottoposti a trattamento in violazione della Convenzione. Molte fonti internazionali avevano segnalato le condizioni disumane e degradanti in cui si sono tenuti i migranti irregolari, in particolare di origine somala ed eritrea, in Libia e le precarie condizioni di vita vissute dai migranti clandestini in quel paese.

A questo proposito, le ricorrenti hanno fatto riferimento alla relazione CPT di aprile 2010 e dei testi e dei documenti prodotti dalle terze parti in merito alla situazione in Libia.

89. A loro avviso, l'Italia non avrebbe potuto essere a conoscenza di tale situazione sempre più peggiorando quando ha firmato gli accordi bilaterali con la Libia e ha effettuato le operazioni di push-back in questione.

90. Inoltre, i "timori e preoccupazioni ricorrenti avevano dimostrato di essere ben fondato. Avevano tutti riportato condizioni inumane e degradanti di detenzione e, dopo il loro rilascio, precarie condizioni di vita legati al loro status di immigrati clandestini.

91. I ricorrenti hanno sostenuto che la decisione di respingere i migranti Libia clandestini intercettati in alto mare è stata una scelta vera e propria politica da parte d'Italia, volto a dare alla polizia la responsabilità principale per il controllo dell'immigrazione illegale, in violazione della tutela della fondamentale diritti delle persone interessate.

(B) Il Governo

92. Il Governo ha sostenuto in primo luogo che i ricorrenti non avevano sufficientemente dimostrato che erano stati sottoposti a trattamento presumibilmente in violazione della Convenzione. Essi non possono quindi essere considerati "vittime" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

93. Hanno continuato a sostenere che i ricorrenti erano stati trasferiti in Libia in base agli accordi bilaterali firmati da Italia e Libia nel 2007 e 2009. Tali accordi bilaterali erano una risposta alle crescenti flussi migratori tra l'Africa e l'Europa ed era stato firmato in uno spirito di cooperazione tra i due paesi impegnati nella lotta all'immigrazione clandestina.

94. Gli organi della Unione europea ha, in numerose occasioni, ha incoraggiato la cooperazione tra i paesi mediterranei nel controllo della migrazione e della lotta contro i reati connessi con l'immigrazione clandestina. Il Governo si riferisce, in particolare, Risoluzione del Parlamento

europeo n ° 2006/2250 e al Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 24 settembre 2008, che ha affermato la necessità che gli Stati UE a cooperare e stabilire partnership con i paesi di origine e di transito, al fine di rafforzare il controllo delle frontiere dell'Unione europea "s esterne e per combattere l'immigrazione clandestina.

95. Il Governo sostiene che gli eventi del 6 maggio 2009, che ha dato origine a questa applicazione, è stata condotta nel contesto di un'operazione di salvataggio in alto mare, in conformità al diritto internazionale. Essi hanno affermato che navi militari italiane era intervenuta in modo coerente con la Convenzione di Montego Bay e la Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare ("la Convenzione SAR") per far fronte alla situazione di pericolo immediato che le navi erano state e per salvare la vita dei ricorrenti e le altri migranti.

Le autorità italiane avevano solo fornito la necessaria assistenza umanitaria. Controlli d'identità dei richiedenti erano stati ridotti al minimo, perché nessuna operazione di polizia marittima a bordo delle navi era stata prevista.

96. Il governo ha sostenuto che una richiesta formulata dai ricorrenti non devono essere consegnati alle autorità libiche non può essere interpretato come una richiesta di asilo.

A tale proposito, hanno affermato che gli interessati avevano chiesto asilo, sarebbero state prese sul territorio italiano, come era avvenuto in altre operazioni condotte in alto mare 2009.

97. Il governo ha inoltre sostenuto che la Libia era un paese di accoglienza sicuro.

Sebbene non sia parte della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Libia aveva comunque autorizzato l'UNHCR e l'OIM di aprire uffici a Tripoli, in modo da consentire ai richiedenti numerose per essere riconosciuto lo status di rifugiato e protezione internazionale garantita.

98. Inoltre, il governo erano del parere che il riconoscimento dello status di rifugiato concesso dal UNHCR ai richiedenti numerosi, tra cui alcune delle ricorrenti nella presente causa, era la prova inequivocabile che la situazione in Libia all'epoca dei fatti era in conformità con le internazionali sui diritti umani standard.

99.

100. Il Governo contesta l'esistenza di una "pratica di governo" che consisteva, secondo le ricorrenti, di effettuare trasferimenti arbitrari in Libia. A questo proposito, hanno descritto l'applicazione come una "diatriba politica e ideologica" contro l'azione del governo italiano.

101. Nel corso del 2009 l'Italia ha effettuato nove operazioni in alto mare, di ritorno 834 cittadini somali, eritrei e nigeriani in Libia.

102. Human Rights Watch aveva denunciato la situazione in Libia in diverse occasioni, in particolare nelle sue relazioni del 2006 e il 2009. L'organizzazione ha dichiarato che, poiché non vi era alcun sistema nazionale di asilo in Libia, i migranti irregolari sono stati sistematicamente arrestati e spesso sottoposti a torture e violenze fisiche, compreso lo stupro. In violazione delle linee guida delle Nazioni Unite in materia di detenzione, i migranti sono spesso detenuti a tempo indeterminato e senza alcuna supervisione giudiziaria. I migranti sono stati torturati e senza assistenza medica è stata fornita nei vari campi in tutto il paese. Essi possono in qualsiasi momento essere restituiti ai loro paesi di origine o abbandonati nel deserto, dove li attendeva la morte certa.

103. In conformità del principio pacta sunt servanda, uno Stato non poteva sottrarsi ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di affidamento sugli impegni derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in materia di lotta contro l'immigrazione clandestina.

104. L'UNHCR ha affermato che, mentre le autorità italiane non avevano fornito informazioni dettagliate sulle operazioni di push-back, diversi testimoni intervistati dal Commissario aveva dato un account simile a quella dei ricorrenti. In particolare, avevano riferito che, al fine di incoraggiare le persone a bordo delle navi italiane, militari italiani li aveva portati a credere che stavano per essere portati in Italia. Vari testimoni hanno dichiarato di aver stato ammanettato ed era stato sottoposto a violenze durante il loro trasferimento verso il territorio libico e al loro arrivo al centro di detenzione in cui dovevano essere tenuto. Diversi testimoni hanno anche confermato che avevano chiesto per la protezione e che avevano specificamente informato le autorità italiane di questo fatto durante le operazioni.

105. Inoltre, nel 2009 l'ufficio dell'UNHCR a Tripoli aveva concesso lo status di rifugiato a settantatre persone restituiti da Italia, tra cui quattordici dei richiedenti. Che ha dimostrato che le operazioni condotte da Italia in alto mare comporta un rischio vero e proprio del ritorno arbitrario di persone bisognose di protezione internazionale.

106.

107. Libia, uno Stato di transito e per i flussi migratori provenienti dall'Asia e dall'Africa, a condizione che i richiedenti asilo senza alcuna forma di protezione. Anche se firmatario di alcuni strumenti internazionali sui diritti umani, a malapena rispettato i propri obblighi. Tuttavia, le attività del Commissario non era mai stato ufficialmente riconosciuto dal governo libico, che, nell'aprile 2010, l'UNHCR aveva ordinato di chiudere il suo ufficio di Tripoli e la cessazione di tali attività. Date le circostanze, il governo libico non ha mai concesso alcun status formale di persone registrate dall'UNHCR come rifugiati e sono stati garantiti alcuna forma di protezione.

108. Fino a quando gli eventi del 2011, chiunque considerato come un immigrato clandestino era stato tenuto in un "centro di detenzione", la maggioranza dei quali era stato visitato dall'UNHCR. Le condizioni di vita in questi centri era stata mediocre, caratterizzato da sovraffollamento e servizi igienici inadeguati. Tale situazione era stata aggravata dalle operazioni di push-back, che avevano aggravato il sovraffollamento e ha portato a un ulteriore deterioramento delle condizioni sanitarie. Che avevano portato ad un bisogno significativamente maggiore per l'assistenza di base solo per mantenere in vita queste persone.

109.

1. La Corte "s valutazione

110. Hanno contestato l'esistenza di un rischio reale che i ricorrenti sarebbero stati sottoposti a trattamento inumano e degradante come risultato del loro ritorno in Libia. Questo pericolo doveva essere valutata sulla base di fondati motivi relativi alle circostanze di ciascun candidato. Le informazioni fornite dalle parti interessate è stata vaga e insufficiente.

111. Tale disposizione prevede che la Corte stabilire se vi siano fondati motivi per ritenere che le parti interessate correva un rischio reale di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti dopo essere stati respinti. Tale questione dovrebbe quindi essere unito ad un esame nel merito.

112. Ne consegue che non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

113. La Corte rileva inoltre che il diritto di asilo politico non è contenuta né nella Convenzione o dei suoi protocolli (vedi Vilvarajah e altri contro Regno Unito, 30 ottobre 1991, § 102, serie A. N.

215, e Ahmed v Austria, 17 dicembre 1996, § 38, Raccolta 1996-VI).

114.

115. Nella misura in cui una responsabilità ai sensi della Convenzione è o può essere sostenute, è responsabilità sostenute dallo Stato contraente, in ragione della sua azione aver preso il quale ha come diretta conseguenza l'esposizione di un individuo al rischio di proscritti maltrattamenti (vedi Saadi contro Italia [GC], n. 37201/06, § 126, 28 febbraio 2008).

116. Nel determinare se è stato dimostrato che il richiedente corre un rischio effettivo di subire trattamenti vietati dall'articolo 3, il Tribunale valuterà la questione alla luce di tutto il materiale posto prima di esso, o, se necessario, il materiale ottenuto motu proprio (vedi HLR contro Francia, citata supra, § 37, e Hilal contro il Regno Unito, no. 45276/99, § 60, CEDU 2001-II).

117. Al fine di accertare se esista o meno un rischio di maltrattamenti, la Corte deve esaminare le conseguenze prevedibili di rimozione di un richiedente al paese di destinazione alla luce della situazione generale, così come le sue circostanze personali (vedi Vilvarajah e altri, citata supra, § 108 in fine).

118. A tal fine, per quanto riguarda la situazione generale in un paese particolare, la Corte ha spesso attribuito grande importanza alle informazioni contenute in recenti rapporti internazionali indipendenti per i diritti umani di protezione associazioni come Amnesty International, o da fonti governative (cfr., ad esempio, Chahal, citata supra, § § 99-100; musulmana contro Turchia, no 53566/99, § 67, 26 aprile 2005; Said contro i Paesi Bassi, no 2345/02, § 54, CEDU 2005-VI; Al-Moayad contro Germania (dicembre), no.35865/03, § § 65-66, 20 febbraio 2007; e Saadi, citata supra, § 131).

119. Nei casi in cui il ricorrente pretende che lui o lei è un membro di un gruppo sistematicamente esposto a una pratica di maltrattamenti, il Tribunale ritiene che la tutela di cui all'articolo 3 della Convenzione entra in gioco quando il richiedente stabilisce, se del caso in base delle fonti citate nel precedente paragrafo, che vi siano fondati motivi per credere nell'esistenza della pratica in questione e la sua appartenenza al gruppo in questione (v., mutatis mutandis, Salah Sheekh, citata supra, § § 138 – 49).

120. A causa del carattere assoluto del diritto garantito, la Corte non esclude la possibilità che l'articolo 3 della Convenzione può applicarsi anche quando il pericolo proviene da persone o gruppi di persone che non sono pubblici ufficiali. Tuttavia, occorre dimostrare che il rischio è reale e che le autorità dello Stato di residenza non sono in grado di ovviare al rischio, fornendo una protezione adeguata (vedi HLR contro Francia, citata supra, § 40).

121. Per quanto riguarda la data in questione, l'esistenza del rischio deve essere valutata in primo luogo con riferimento a quei fatti che erano conosciute o avrebbe dovuto essere noto allo Stato contraente al momento della rimozione.

122. La Corte ha già avuto modo di constatare che gli Stati che costituiscono le frontiere esterne dell'Unione europea stanno incontrando notevoli difficoltà a far fronte al crescente afflusso di migranti e richiedenti asilo. Non sottovalutare il peso e la pressione questa situazione pone in Stati interessati, che sono tanto più nel contesto attuale di crisi economica (vedi MSS contro Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, § 223, 21 gennaio 2011). E 'particolarmente consapevole delle difficoltà relative al fenomeno delle migrazioni via mare, con la partecipazione di complicazioni Stati aggiuntivi in controllo delle frontiere in Europa meridionale.

Tuttavia, visto il carattere assoluto dei diritti garantiti dall'articolo 3, che non può assolvere uno

Stato dei suoi obblighi ai sensi di tale disposizione.

123. Essa rileva che i numerosi rapporti di organismi internazionali e organizzazioni non governative dipingere un quadro inquietante del trattamento riservato agli immigrati clandestini in Libia al momento dei fatti. Le conclusioni di tali documenti sono inoltre confermato dalla relazione CPT del 28 aprile 2010 (v. supra, punto 35).

124. La Corte osserva, incidentalmente, che la situazione in Libia è peggiorata dopo la chiusura dell'ufficio dell'UNHCR a Tripoli nel mese di aprile 2010 e la successiva rivoluzione popolare che scoppiò nel paese nel febbraio 2011.

125. Ogni persona che entra nel paese con mezzi illeciti è stato ritenuto clandestino e non esisteva la distinzione tra migranti irregolari e richiedenti asilo. Molti casi di tortura, le condizioni di scarsa igiene e la mancanza di adeguate cure mediche sono stati denunciati da tutti gli osservatori. Gli immigrati clandestini erano a rischio di essere tornati nei loro paesi di origine in qualsiasi momento e, se sono riusciti a riconquistare la loro libertà, sono stati sottoposti a condizioni di vita particolarmente precarie a causa della loro situazione irregolare. Gli immigrati irregolari, come le ricorrenti, erano destinati ad occupare una posizione marginale e isolata nella società libica, rendendole estremamente vulnerabili ad atti xenofobi e razzisti (cfr. i paragrafi 35-41 sopra).

126.

127. Si basa sulla convinzione che la presunzione che la Libia aveva rispettato i suoi impegni internazionali in materia di asilo e la protezione dei rifugiati, tra cui il principio di non-refoulement. Essi hanno sostenuto che l'italiano-libica Trattato di amicizia del 2008, secondo cui i migranti clandestini sono stati rinviiati in Libia, fatto specifico riferimento al rispetto delle disposizioni del diritto internazionale dei diritti umani e le altre convenzioni internazionali di cui la Libia era partito.

128. In ogni caso, la Corte è tenuta ad osservare che l'esistenza di leggi nazionali e la ratifica dei trattati internazionali che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali non sono di per sé sufficienti a garantire un'adeguata protezione contro il rischio di maltrattamenti quando, come nel caso di specie pratiche, fonti affidabili hanno riferito ricorso o tollerate dalle autorità, che sono manifestamente contrario ai principi della Convenzione (v. MSS, citata supra, § 353, e, mutatis mutandis, Saadi, già citata, § 147).

129. Inoltre, la Corte osserva che l'Italia non può sottrarsi alla propria responsabilità, invocando i suoi obblighi derivanti da accordi bilaterali con la Libia.

130. I documenti esaminati dalla Corte risulta che lo status di rifugiato concesso dal UNHCR non garantiva alle persone interessate qualsiasi forma di protezione in Libia.

131.

132. Il governo sostiene che i ricorrenti avevano omesso di descrivere a sufficienza i rischi in Libia perché non avevano applicato alle autorità italiane di asilo. Il semplice fatto che i ricorrenti avevano opposto il loro sbarco in Libia non poteva, secondo il governo, essere considerata come una richiesta di protezione, imponendo l'Italia un obbligo ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

133. La Corte osserva innanzitutto che tale circostanza è stata contestata dai ricorrenti, che hanno dichiarato di aver informato i militari italiani, della loro intenzione di chiedere protezione internazionale. In ogni caso, la Corte ritiene che spetta alle autorità nazionali, a fronte di una situazione in cui i diritti umani sono sistematicamente violati, come descritto sopra, per scoprire il

trattamento a cui i richiedenti sarebbero esposti dopo il loro ritorno (vedi , mutatis mutandis, Chahal, citata supra, § § 104 e 105; Jabari, citata supra, § § 40 e 41, e MSS, citata supra, § 359).

134.

135. Questo principio di non respingimento sancito anche dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A questo proposito, la Corte attribuisce particolare importanza alla contenuto di una lettera scritta il 15 maggio 2009 da Jacques Barrot, Vice-Presidente della Commissione europea, nella quale ha sottolineato l'importanza del rispetto del principio di non respingimento nel contesto delle operazioni effettuate in alto mare da parte degli Stati membri dell'Unione europea (cfr. supra, punto 34).

136. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che nel caso di specie sussistono fondati motivi di ritenere che vi fosse un rischio reale che i ricorrenti sarebbero stati sottoposti a trattamento in contrasto con la Libia all'articolo 3.

137. Basandosi su queste conclusioni e gli obblighi degli Stati di cui all'articolo 3, la Corte ritiene che con il trasferimento dei ricorrenti in Libia, le autorità italiane, in piena conoscenza dei fatti, li ha esposti al trattamento prosritto dalla Convenzione.

138.

1. Le "parti osservazioni

139. I ricorrenti sostengono che il loro trasferimento in Libia, dove sono stati concessi i rifugiati e richiedenti asilo alcuna forma di protezione, li esposti al rischio di essere tornati nei loro rispettivi paesi d'origine: Somalia ed Eritrea. Essi hanno affermato che i rapporti diversi da fonti internazionali attestata l'esistenza di condizioni in entrambi i paesi che violato i diritti umani.

140. I ricorrenti, che erano fuggiti rispettivi paesi, hanno affermato che non era stata concessa alcuna possibilità di ottenere protezione internazionale. Il fatto che la maggior parte di loro aveva ottenuto lo status di rifugiato dopo il loro arrivo in Libia ha confermato che la loro paura di essere sottoposto a maltrattamenti erano ben fondate. Essi hanno sostenuto che, sebbene le autorità libiche non ha riconosciuto lo status di rifugiato concesso dal ufficio dell'UNHCR a Tripoli, la concessione di tale status dimostrato che il gruppo di migranti ai quali appartenevano perché aveva bisogno di protezione internazionale.

141.

142. Essi hanno ribadito che la presenza dell'UNHCR in Libia costituisce una garanzia che nessuno ha diritto d'asilo o di qualsiasi altra forma di protezione internazionale verrebbero arbitrariamente espulsi. Essi hanno affermato che un numero significativo di candidati era stato concesso lo status di rifugiato in Libia, il che escluderebbe il loro rimpatrio.

143. E ha denunciato la mancanza di un sistema di protezione internazionale in Libia, che ha portato a un rischio molto elevato di respingimenti "catena" di persone bisognose di protezione.

144.

2. La Corte "s valutazione

145. La Corte ritiene che tale censura solleva questioni di diritto e di fatto che non possono essere determinate senza un esame nel merito. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

146. La Corte ribadisce il principio secondo cui la rimozione indiretta di uno straniero lascia la responsabilità dello Stato contraente intatta, e che Stato è necessario, secondo la consolidata giurisprudenza, per garantire che la persona in questione non avrebbe dovuto affrontare un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 in caso di rimpatrio (vedere, *mutatis mutandis*, *TI contro il Regno Unito* (dec.), n. 43844/98, CEDU 2000-III, e *MSS*, già citata, § 342).

147. Si tratta di una questione che riguarda lo Stato di effettuare il ritorno di assicurare che il paese intermediario offre garanzie sufficienti per evitare che il beneficiario sia rimosso per il suo paese di origine senza una valutazione dei rischi che corrono. Il Tribunale rileva che tale obbligo è tanto più importante quando, come nel caso di specie, il paese intermediario non è uno Stato parte della Convenzione.

148.

149.

150. Si ricorda che, secondo l'UNHCR e Human Rights Watch, gli individui rimpatriati con la forza a faccia Eritrea torturati e detenuti in condizioni disumane solo per aver lasciato il paese in modo irregolare. Per quanto riguarda la Somalia, nel recente caso di *Sufi e Elmi* (cit.), la Corte ha rilevato i livelli gravi di violenza a Mogadiscio e il rischio crescente di persone rimpatriate in quel paese di essere costretti sia per il transito attraverso le zone colpite dal conflitto armato o per cercare rifugio in campi per sfollati o rifugiati, dove le condizioni di vita erano spaventose.

151. La Corte ritiene che tutte le informazioni in suo possesso, *prima facie*, che la situazione in Somalia e in Eritrea posto e continua a porre gravi problemi diffusi di insicurezza. Tale constatazione, del resto, non è stata contestata dinanzi alla Corte.

152. La Corte deve ora verificare se le autorità italiane potrebbe ragionevolmente aspettarsi Libia per offrire garanzie sufficienti contro il rimpatrio arbitrario.

153. A questo proposito, la Corte ha già avuto modo di constatare che la presenza dell'UNHCR a Tripoli quasi costituiva una garanzia di protezione per richiedenti asilo a causa di un atteggiamento negativo delle autorità libiche, che non ha riconosciuto alcun valore nello stato di rifugiato (cfr. punto 130).

154. Inoltre, Human Rights Watch e l'UNHCR aveva denunciato alcuni ritorni in precedenza forzati di migranti irregolari, compresi i richiedenti asilo e rifugiati, ai paesi ad alto rischio.

155. Pertanto, il fatto che alcuni dei ricorrenti hanno ottenuto lo status di rifugiato non rassicurare la Corte per quanto riguarda il rischio di rimpatrio arbitrario.

156. In considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene che i ricorrenti sono stati trasferiti in Libia, le autorità italiane sapevano o avrebbero dovuto sapere che non vi erano garanzie sufficienti di protezione delle parti interessate dal rischio di essere arbitrariamente tornati nei loro paesi d'origine, tenendo conto in particolare per la mancanza di una procedura di asilo e l'impossibilità di fare le autorità libiche riconoscono lo status di rifugiato concesso dal UNHCR.

157.

158. Ne consegue che il trasferimento dei richiedenti in Libia anche violato l'articolo 3 della Convenzione in quanto esposto i ricorrenti al rischio di rimpatrio arbitrario.

IV. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL PROTOCOLLO N. 4

159. I ricorrenti hanno affermato che erano stati oggetto di un'espulsione collettiva che non ha fondamento nel diritto. Hanno invocato l'articolo 4 del Protocollo n ° 4, che dispone quanto segue: "Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate".

1. Le "parti osservazioni

160. Essi hanno affermato che la garanzia prevista da tale disposizione è entrata in gioco solo in caso di espulsione di persone sul territorio di uno Stato o che avevano attraversato illegalmente il confine nazionale. Nel caso di specie, la misura in questione è stato un rifiuto di autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale, piuttosto che "espulsione".

161. Pur riconoscendo che la "espulsione" parola apparentemente potrebbe costituire un ostacolo per l'applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4, i ricorrenti hanno sostenuto che un approccio evolutivo dovrebbe indurre la Corte a riconoscere l'applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4 in caso di specie.

162. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto un'interpretazione funzionale e teleologica di tale disposizione. Tale divieto si applica anche alle misure volte a spingere indietro i migranti in alto mare, effettuata senza una decisione preliminare formale, nella misura in cui tali misure potrebbero costituire espulsioni "nascosti". Una interpretazione teleologica e "extra-territoriale" di tale disposizione renderebbe concreta ed efficace, piuttosto che teorici e illusori.

163. Secondo le ricorrenti, anche se la Corte dovesse decidere di rendere il divieto stabilito dall'articolo 4 del Protocollo n ° 4 in ambito strettamente territoriale, il loro ritorno in Libia sarebbero in ogni caso ricadono nell'ambito di applicazione di tale articolo, in quanto aveva si è verificato su una nave battente bandiera italiana, che, ai sensi dell'articolo 4 del Codice di navigazione italiana, era considerato "territorio italiano".

Il loro ritorno in Libia, effettuata senza una preventiva individuazione e senza un esame della situazione personale di ciascun candidato, aveva costituito un provvedimento di espulsione che era, in sostanza, "collettivo".

164. Il Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHCHR), le cui osservazioni sono state condivise dal Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) (v. supra punto 7), ha sostenuto che l'articolo 4 del Protocollo n ° 4 era applicabile nel caso di specie.

Le espulsioni collettive in alto mare è stato vietato visto il principio di buona fede, alla luce del quale le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate. Per consentire agli Stati di spingere indietro i migranti intercettati in alto mare senza rispettare la garanzia sancito dall'articolo 4 del Protocollo n ° 4 equivarrebbe ad ammettere che gli Stati sono stati in grado di sottrarsi ai loro obblighi ai sensi della Convenzione facendo avanzare le loro operazioni di controllo delle frontiere.

165. La Columbia Law School Human Rights Clinic ha sottolineato l'importanza delle garanzie procedurali in materia di protezione dei diritti umani dei rifugiati.

Il principio di Stati non-refoulement necessari ad astenersi dal rimuovere gli individui senza aver valutato le circostanze caso per caso.

Vari organi delle Nazioni Unite, come il Comitato contro la tortura, avevano chiaramente indicato che tali pratiche rischiato violare le norme internazionali sui diritti umani e aveva sottolineato l'importanza di identificazione individuale e di valutazione per impedire alla gente di essere restituiti a situazioni in cui sarebbero a rischio. La Commissione Inter-Americana per i Diritti Umani aveva riconosciuto l'importanza di tali garanzie procedurali nel caso del centro haitiano per i Diritti Umani et al. Tale decisione è stata di particolare importanza in quanto in contraddizione con la precedente posizione della Corte Suprema degli Stati Uniti in caso di vendita contro Haitian

Centers Council (113 S. Ct., 2549, 1993).

2. La Corte "s valutazione

166. La Corte deve preliminarmente esaminare la questione dell'applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4. Nel caso di Henning Becker contro Danimarca (n. 7011/75, decisione del 3 ottobre 1975) riguardanti il rimpatrio di un gruppo di circa duecento bambini vietnamiti da parte delle autorità danesi, la Commissione ha definito, per la prima volta, il " espulsioni collettive di stranieri "come" qualsiasi misura degli alieni dell'autorità competente convincenti, come gruppo, di lasciare il paese, a meno che tale misura viene presa dopo e sulla base di un esame ragionevole ed obiettivo dei casi particolari di ciascun individuo aliena del gruppo ".

167. Tale definizione è stata usata successivamente da parte degli organi della Convenzione in altri casi concernente l'articolo 4 del Protocollo n ° 4.

168. Il caso di Xhavara e altri contro Italia e Albania ((dec), n. 39473/98, 11 gennaio 2001), tuttavia, riguardavano cittadini albanesi che avevano tentato di entrare in Italia illegalmente a bordo di una nave albanese e che erano stati intercettati da una nave da guerra italiana a circa 35 miglia nautiche al largo della costa italiana. In tal caso, i ricorrenti lamentano, in particolare, di non D.Lgs. 60 del 1997, che prevedeva l'espulsione immediata degli stranieri irregolari, un soggetto unico provvedimento di appello, senza effetto sospensivo. Essi ritengono che costituiva una violazione della garanzia offerta dall'articolo 4 del Protocollo n ° 4. La Corte ha respinto la denuncia sulla base della incompatibilità *ratione personae*, come la disposizione in questione non era stata applicata al loro caso, e non pronunciarsi sull'applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4 al caso in questione.

169. Si deve accertare se il trasferimento dei richiedenti in Libia costituiva una "espulsioni collettive di stranieri" ai sensi della disposizione di cui trattasi.

170. Nell'interpretare le disposizioni della Convenzione, la Corte si basa su articoli da 31 a 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (v., ad esempio, Golder contro Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 29, serie A n. Di 18 ; Demir e Baykara contro Turchia [GC], no 34503/97, § 65, 12 novembre 2008; e Saadi contro Regno Unito [GC], no 13229/03, § 62, 29 gennaio 2008)..

171. Essa deve tenere conto del fatto che la disposizione in questione forma parte di un trattato per la protezione efficace dei diritti umani e che la Convenzione deve essere letta nel suo insieme e interpretata in modo tale da promuovere la coerenza interna e armonia tra le sue varie disposizioni (v. Stec e altri contro Regno Unito (dec) [GC], n. 65731/01 e 65900/01, § 48, CEDU 2005-X). La Corte deve tener conto anche di eventuali norme ei principi del diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le Parti contraenti (v. Al-Adsani contro Regno Unito [GC], n. 35763/97, § 55, CEDU 2001-XI , e il Bosforo Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) contro l'Irlanda [GC], no 45036/98, § 150, CEDU 2005-VI; veda anche l'articolo 31 § 3 (c) della Convenzione di Vienna). La Corte può anche ricorrere a mezzi complementari di interpretazione, in particolare i lavori preparatori della Convenzione, sia per confermare il significato individuato nel secondo i metodi di cui sopra, o per chiarire il significato quando sarebbe altrimenti ambigua, oscura o manifestamente assurdo e irragionevole (cfr. articolo 32 della Convenzione di Vienna).

172.

173. Analogamente, l'articolo 1 del Protocollo n ° 7 si riferisce esplicitamente alla nozione di territorio riguardo a garanzie procedurali in materia di espulsione di stranieri legalmente residenti nel territorio di uno Stato.

174. I lavori preparatori non sono esplicite per quanto riguarda l'ambito di applicazione e sfera di applicazione dell'articolo 4 del Protocollo n° 4. Il commento sul progetto rivela che, secondo il Comitato di esperti, gli alieni a cui l'articolo fa riferimento non sono solo quelli legalmente residenti sul territorio, ma "tutti coloro che non hanno alcun diritto effettivo di cittadinanza in uno Stato, siano essi di passaggio attraverso un paese o di residenza o sono domiciliati in essa, siano essi rifugiati o entrati nel paese di propria iniziativa, o se sono apolidi o in possesso di un'altra cittadinanza" (art. 4 del comitato progetti di finale, p. 505, § 34). Anche se tale definizione ultima è contenuta nella sezione relativa all'articolo 3 del protocollo, il Tribunale ritiene di poter essere applicato anche l'articolo 4 del protocollo stesso. Ne consegue che i lavori preparatori non precludono l'applicazione extraterritoriale dell'articolo 4 del Protocollo n° 4.

175. Resta da vedere, tuttavia, se tale domanda sia giustificata. Inoltre, è essenziale che la Convenzione sia interpretata e applicata in un modo che rende le garanzie concrete ed efficaci e non teorici e illusori (vedi *Marckx contro Regno del Belgio*, 13 giugno 1979, § 41, serie A n° 31; *Airey c Irlanda*, 9 ottobre 1979, § 26, serie A n° 32; *Mamatkulov e Askarov contro Turchia* [GC], n. 46827/99 e 46951/99, § 121, CEDU 2005-I; e *Leyla Sahin contro Turchia* [GC], n. 44774/98, § 136, CEDU 2005-XI).

176. Molto tempo è passato dal Protocollo n° 4 è stato redatto.

La crisi economica ed i recenti cambiamenti sociali e politici hanno avuto un impatto particolare su alcune regioni dell'Africa e del Medio Oriente, lanciando nuove sfide per gli Stati europei in termini di controllo dell'immigrazione.

177. La Corte ha già rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Commissione e della Corte, lo scopo dell'articolo 4 del Protocollo n° 4 è quello di impedire agli Stati di essere in grado di rimuovere talune persone straniere senza esaminare le loro circostanze personali e, di conseguenza, senza consentire loro di esporre le proprie argomentazioni contro il provvedimento adottato dall'autorità competente. L'articolo 4 sarebbe quindi inefficace in pratiche in materia di tali situazioni, che, tuttavia, sono in aumento. La conseguenza sarebbe che gli immigrati che hanno preso il mare, spesso rischiando la vita, e non essendo riuscito a raggiungere i confini di uno Stato, non avrebbe diritto ad un esame delle loro circostanze personali prima di essere espulso, a differenza di chi viaggia in terra.

178. E 'quindi chiaro che, mentre la nozione di "giurisdizione" è principalmente territoriale e si presume essere esercitata sul territorio nazionale degli Stati membri (cfr. punto 71), la nozione di espulsione è anche soprattutto territoriale, nel senso che le espulsioni sono più spesso condotti dal territorio nazionale. Se, tuttavia, come nel caso di specie, la Corte ha rilevato che uno Stato contraente ha, eccezionalmente, ha esercitato la sua giurisdizione fuori del territorio nazionale, non vede alcun ostacolo ad ammettere che l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da tale Stato ha preso la forma di espulsione collettiva. Per concludere diversamente, e di dare a questo concetto l'ultima un ambito strettamente territoriale, si tradurrebbe in una discrepanza tra il campo di applicazione della Convenzione in quanto tale e quella prevista dall'articolo 4 del Protocollo n° 4, che andrebbe contro il principio che la Convenzione deve essere interpretato nel suo insieme. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio da parte di uno Stato della sua giurisdizione in alto mare, la Corte ha già dichiarato che la particolare natura dell'ambiente marino non può giustificare una zona al di fuori della legge in cui sono coperte le persone da un sistema giuridico in grado di lasciar loro godimento dei diritti e delle garanzie protetti dalla Convenzione che gli Stati si sono impegnati a ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione (vedi *Medvedyev e altri*, citata supra, § 81).

179. Le considerazioni di cui sopra non rimette in discussione il diritto degli Stati di stabilire le proprie politiche d'immigrazione. La Corte ricorda in proposito che le disposizioni dei trattati deve essere interpretato in buona fede, alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato e in conformità con

il principio di effettività (v. Mamatkulov e Askarov, citata supra, § 123).

180.

181. Nel caso di specie, la Corte ritiene che l'operazione che implichi il trasferimento dei richiedenti in Libia è stata effettuata dalle autorità italiane con l'intento di prevenire i migranti irregolari che sbarcano sul territorio italiano. In tale contesto, attribuisce particolare peso alle dichiarazioni rese dopo gli eventi alla stampa italiana e il Senato dello Stato dal ministro degli Interni, in cui spiegava l'importanza delle operazioni di push-back in alto mare nella lotta contro l'immigrazione clandestina e ha sottolineato la notevole diminuzione sbarchi a seguito delle operazioni effettuate nel maggio 2009 (v. supra, punto 13).

182.

183. La Corte osserva che, ad oggi, il caso Conka (v. sentenza citata) è l'unico in cui ha constatato la violazione dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4. Nell'esaminare questo caso, al fine di valutare se non ci fosse stata un'espulsione collettiva, ha esaminato le circostanze del caso e verificare se le decisioni di espulsione aveva tenuto conto delle circostanze particolari delle persone interessate. La Corte ha poi affermato (§ § 61-63):

In particolare, il documento non faceva alcun riferimento alla loro domanda d'asilo o alle decisioni del 3 marzo e il 18 giugno 1999. In tale contesto e in considerazione del gran numero di persone della stessa origine che ha subito la stessa sorte i ricorrenti, la Corte ritiene che la procedura seguita non ha consentito di eliminare ogni dubbio che l'espulsione avrebbe potuto essere collettiva.

In breve, in nessuna fase, nel periodo tra il servizio della comunicazione relativa gli alieni a partecipare alla stazione di polizia e la loro espulsione ha la procedura di offrire garanzie sufficienti che dimostrano che la situazione personale di ciascuno degli interessati era stata realmente e individualmente prese in considerazione . "

184. Nel loro caso-legge, gli organi della Convenzione hanno inoltre indicato che il fatto che un certo numero di stranieri sono soggetti a decisioni analoghe per sé non portano alla conclusione che vi è un'espulsione collettiva se ogni persona interessata sia stata data l'opportunità per mettere argomenti contro la sua espulsione alle autorità competenti su base individuale (vedi KG v. FRG, decisione citata, Andric, decisione citata, e Sultani, citata supra, § 81).

185.

186. Di conseguenza, vi è stata violazione di tale articolo.

VI. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 ADOTTATA CON ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE e dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4

187. I ricorrenti lamentavano che non sono stati concessi un rimedio effettivo di diritto italiano con il quale presentare le loro denunce ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n ° 4. Si invoca l'articolo 13 della Convenzione, che prevede:

"Ogni persona i cui diritti e le libertà riconosciuti nella [] Convenzione siano stati violati ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

1. Le "parti osservazioni

188. Per questo motivo, i ricorrenti erano stati privati di ogni possibilità di presentare un ricorso contro il loro ritorno in Libia e basati su una violazione dell'articolo 3 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n ° 4.

189. Inoltre, anche se si dovesse presumere che avevano avuto l'opportunità di esprimere la propria domanda d'asilo al personale militare, non avrebbe potuto essere offerto le garanzie procedurali previste dalla legge italiana, come l'accesso ad un tribunale, per il semplice ragione che erano a bordo delle navi.

190. I ricorrenti hanno ritenuto che l'esercizio della sovranità territoriale in relazione alla politica d'immigrazione dovrebbe in alcun caso dar luogo al mancato rispetto degli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione, compreso l'obbligo di garantire il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice nazionale qualsiasi persona che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione.

191. Il Governo sostiene che, poiché gli eventi nel caso di specie ha avuto luogo a bordo delle navi, era stato impossibile garantire ai richiedenti il diritto di accesso ad un tribunale nazionale.

192. Nel corso dell'udienza dinanzi alla Grande Camera, hanno sostenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto applicare ai giudici nazionali per ottenere il riconoscimento e, se del caso, la compensazione per le presunte violazioni della Convenzione. Secondo il governo, il sistema giudiziario italiano avrebbe permesso alcuna responsabilità da parte del personale militare che aveva salvato i ricorrenti essere stabiliti sia in diritto nazionale e internazionale.

Il Governo sostiene che i ricorrenti ai quali l'UNHCR aveva concesso lo status di rifugiato sono stati in grado di entrare in territorio italiano in qualsiasi momento e di esercitare i loro diritti della Convenzione, compreso il diritto di rivolgersi alle autorità giudiziarie.

193.

194. Il Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa (l' "Aire Centro"), Amnesty International e la Federazione Internazionale per i Diritti Umani ("FIDH") ha ritenuto che gli individui spinto indietro in seguito l'intercettazione in alto mare non hanno l'accesso a qualsiasi rimedio nell'altro Stato contraente responsabile per le operazioni, tanto meno un rimedio in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13. I ricorrenti non avevano né un'adeguata opportunità né l'appoggio necessario, in particolare l'assistenza di un interprete, per consentire loro di esporre le ragioni che militano contro il loro ritorno, per non parlare di un esame, il rigore di cui soddisfa i requisiti della Convenzione. Gli intervenienti hanno sostenuto che, quando le parti contraenti della convenzione sono stati coinvolti nelle intercettazioni in mare causando un push-back, era loro responsabilità di garantire che ciascuna delle persone interessate hanno avuto l'effettiva possibilità di sfidare il suo ritorno alla luce dei diritti garantiti dalla Convenzione e di ottenere un esame di applicazione proprio prima del ritorno è stata effettuata.

195. Poi, ogni persona dovrebbe essere intervistati dalle autorità nazionali per ottenere una decisione individuale sulla sua applicazione.

2. La Corte "s valutazione

196. Inoltre, la Corte ritiene che questa parte del ricorso solleva complesse questioni di diritto e di fatto che non possono essere determinate senza un esame nel merito.

Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

197. L'articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilità a livello nazionale di un rimedio per far rispettare la sostanza dei diritti della Convenzione e delle libertà in qualsiasi forma essi siano coperti. L'effetto di tale disposizione è quindi di richiedere la costituzione di un ricorso interno per affrontare la sostanza di un "reclamo discutibile" sotto la convenzione e la concessione di aiuti appropriati. L' "efficacia" di un "rimedio" ai sensi dell'articolo 13, non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il richiedente. Né l' "autorità" di cui a tale disposizione deve essere necessariamente un'autorità giudiziaria, ma se non lo è, i suoi poteri e le garanzie che essa offre

sono rilevanti nel determinare se il rimedio prima che sia efficace. Inoltre, anche se un singolo rimedio di per sé non soddisfa completamente i requisiti di cui all'articolo 13, l'aggregato dei rimedi previsti dal diritto interno può farlo (v., tra molte altre autorità, Kudla contro Polonia [GC], n. 30210 / 96, § 157, CEDU 2000-XI).

198. Tale principio ha indotto la Corte a dichiarare che la nozione di "ricorso effettivo" ai sensi dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 richiede in primo luogo "un esame indipendente e rigoroso" di una denuncia presentata da una persona in una situazione del genere, dove "non ci esistono fondati motivi per temere un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3" e in secondo luogo, "la possibilità di sospendere l'attuazione della misura impugnata" (cfr. citate sentenze, § § 460 e 50 rispettivamente).

199. Inoltre, nella sentenza Conka (citata sopra, § § 79 e segg.) La Corte ha affermato, in relazione all'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n ° 4, che un rimedio non soddisfa i requisiti della ex se non ha effetto sospensivo. Essa ha sottolineato in particolare (§ 79):

"La Corte ritiene che la nozione di un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 prevede che il rimedio può impedire l'esecuzione di misure che siano in contrasto con la Convenzione, i cui effetti sono potenzialmente irreversibili ... Di conseguenza, è incompatibile con l'articolo 13 per tali misure debbono essere eseguiti prima che le autorità nazionali hanno esaminato se siano compatibili con la Convenzione, sebbene gli Stati contraenti godano di una certa discrezionalità per quanto riguarda il modo in cui esse sono conformi ai loro obblighi ai sensi della presente disposizione. ... "

200. In considerazione della importanza che la Corte attribuisce l'articolo 3 della Convenzione e la natura irreversibile del danno che può provocare il rischio di tortura o maltrattamenti si materializza, la Corte ha statuito che l'effetto sospensivo deve applicarsi anche ai casi in cui uno Stato Parte decide di rimuovere un alieno in un paese in cui vi siano fondati motivi per ritenere che lui o lei affronta un rischio di tale natura (si veda Gebremedhin [Geberamadhien] contro Francia, no. 25389/05, § 66, CEDU 2007 -II, e MSS, citata supra, § 293).

201. La Corte ha già concluso che il ritorno dei richiedenti in Libia pari a una violazione dell'articolo 3 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n ° 4. Le denunce presentate dai ricorrenti su questi punti sono quindi "discutibile" ai fini di cui all'articolo 13.

202. La Corte ha constatato che i ricorrenti non avevano accesso a una procedura per identificarli e di valutare la loro situazione personale prima di essere rinviiati in Libia (v. punto 185 supra). Il governo ha riconosciuto che non sarebbe stata prevista per tali procedure a bordo delle navi militari su cui sono state effettuate le ricorrenti per imbarcarsi. Ci sono stati né interpreti né consulenti legali tra il personale a bordo.

203. La Corte rileva che i ricorrenti hanno denunciato di essere stata data alcuna informazione da parte del personale militare italiano, che li avevano indotti a credere che venivano portati in Italia e che non li aveva informati in merito alla procedura da seguire per evitare di essere tornato a Libia.

204. La Corte ha già rilevato che la mancanza di accesso alle informazioni è uno dei principali ostacoli di accesso alle procedure d'asilo (vedi MSS, citata supra, § 304). Ribadisce qui l'importanza di garantire soggette a chiunque di una misura di allontanamento, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibile, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di ottenere un accesso effettivo alle procedure pertinenti e a sostegno delle loro denunce.

205. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che i ricorrenti sono stati privati di qualsiasi rimedio che avrebbe permesso loro di presentare le loro denunce ai sensi

dell'articolo 3 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n ° 4 con l'autorità competente e ottenere una valutazione approfondita e rigorosa delle loro richieste prima il provvedimento di espulsione è stata eseguita.

206. La Corte ribadisce che l'obbligo sancito dall'art 13 che l'esecuzione del provvedimento impugnato essere sospeso non può essere considerato come una misura di filiale (vedi MSS, citata supra, § 388).

207. La Corte conclude che vi è stata una violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n ° 4.

VII. ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE

208. L'articolo 46 prevede:

- "1.
- 2.

209. Ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle cause di cui sono parti, il Comitato dei Ministri responsabile del controllo dell'esecuzione delle sentenze. Ciò significa che quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto è giuridicamente vincolata non solo per pagare gli interessati le somme assegnate nel equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41, ma anche ad adottare il generale necessario e / o, se del caso, le singole misure. A volte la natura della violazione constatata può essere tale da non lasciare possibilità di scelta per quanto riguarda le misure necessarie (vedi Assanidze, citata supra, § 198; Aleksanyan contro la Russia, no 46468/06, § 239 del 22 dicembre 2008; E Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) contro Svizzera (n. 2) [GC], n. 32772/02, § § 85 e 88, 30 giugno 2009).

210.

211. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che il governo italiano deve prendere tutte le misure possibili per ottenere rassicurazioni da parte delle autorità libiche che i ricorrenti non saranno sottoposti a trattamento incompatibili con l'articolo 3 della Convenzione o arbitrariamente rimpatriati.

212. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

- 213.
- 214.
- 215.
- 216.

217. Il Governo ha impugnato tale affermazione.

218. Nel caso di specie, e visti i documenti a sua disposizione e alla sua giurisprudenza, il Tribunale ritiene che l'importo totale richiesto per il procedimento dinanzi alla Corte sia ragionevole e che ammontano a premi ricorrenti.

219.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. Decide, per numero di voti tredici a quattro, a colpire l'applicazione dal ruolo, in quanto esso riguarda il sig ***** e il signor *****;

2.

3.

4.

5. Dichiarà ammissibile, all'unanimità, le denunce di cui all'articolo 3;

6.

7. Dichiarà, all'unanimità, che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione in ragione del fatto che i ricorrenti sono stati esposti al rischio di essere rimpatriati in Somalia e Eritrea;

8. Dichiarà ammissibile, all'unanimità, la denuncia ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4;

9. Dichiarà, all'unanimità, che vi è stata una violazione dell'articolo 4 del Protocollo n ° 4;

10.

11.

12.

(A) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, i seguenti importi:

(I) EUR 15.000 (quindicimila euro) ciascuna, più eventuali tasse che potrebbero essere a carico, in materia di danno non patrimoniale, che le somme devono essere tenuti dai rappresentanti di fiducia per i ricorrenti;

(Ii) EUR 1,575.74 (mille, cinquecento e settantacinque euro e 70, quattro centesimi) in totale, più eventuali tasse che potrebbero essere a carico dei ricorrenti, in materia di costi e spese;

(B) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi, fino interesse semplice è dovuta sugli importi sopra ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea nel corso del periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatto in inglese e in francese, e consegnato in pubblica udienza nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 23 Febbraio 2012 a norma dell'articolo 77 § § 2 e 3 del Regolamento della Corte.

In conformità all'articolo 45 § 2 della Convenzione e l'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, il parere specifico del giudice Pinto de Albuquerque è allegata alla presente sentenza.